



Collegio dei Geometri e Geometri laureati di
Torino e Provincia

Newsletter di aggiornamento

GRUPPO **24** ORE

Sommarario

NEWS**3****RASSEGNA DI NORMATIVA****27****RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA****52****Approfondimenti****Cantieri in sicurezza****GLI ASCENSORI E I COMPONENTI DI SICUREZZA**

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 14 dicembre 2016, ha approvato in via definitiva un regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori. Il provvedimento, in particolare, modifica il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, di attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, tenendo conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 15 dicembre 2016)

59**L'ESPERTO RISPONDE****67**

Chiuso in redazione il 23 gennaio 2017



Ambiente e rifiuti

■ **Impatto ambientale, operative dal 17 gennaio le tariffe unificate per Via e Vas**

Il regolamento è oggetto del Dm 25 ottobre 2016, n. 245

Entrano in vigore il prossimo 17 gennaio le tariffe unificate per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle istruttorie, di monitoraggio e controllo in ordine ai procedimenti di Via (valutazione impatto ambientale) e di Vas (valutazione ambientale strategica). Il regolamento è oggetto del Dm 25 ottobre 2016, n. 245 (Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2017) e si applica alle istruttorie avviate dopo il 17 gennaio 2017.

Per la procedura di Via gli oneri economici sono pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Scendono allo 0,25 per mille (e non superano i 10.000 euro) per le procedure di verifica di assoggettabilità a Via.

Gli oneri per la Vas, invece, sono fissi e ammontano a 10.000 euro che scendono a 5.000 per le procedure di verifica di assoggettabilità a Vas. Gli oneri per il riesame di provvedimenti già emanati sono stabiliti nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di Via; di euro 3.000 per le procedure di Vas.

Il versamento degli oneri dovuti sarà disciplinato da un ulteriore decreto che il Ministero dell'ambiente deve adottare entro i prossimi tre mesi. Fino ad allora, le imprese, contestualmente all'istanza di avvio delle singole istruttorie, presentano le ricevute in originale dell'avvenuto pagamento e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, che attesti quanto versato. Il decreto individua anche gli oneri economici dovuti per le procedure di Via avviate alla data del 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, Dlgs 50/2016) per opere avviate alla luce della Legge Lunardi (443/2001) in scaglioni che variano da 0,5 a 0,2

(Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 4 gennaio 2016)

■ **Sistri, differiti adempimenti "telematici" e sanzioni**

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 2016 è stato pubblicato il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. "milleproroghe") il quale, all'art. 12, interviene sulle disposizioni introdotte dal DI 101/2013 (convertito con Legge n. 125/2013) prorogando alcuni adempimenti concernenti il sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri).

La norma, in sostanza, differisce fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario (individuato dalla procedura ad evidenza pubblica indetta da Consip) e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine entro il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010), nonché le relative sanzioni.

Continueranno invece ad essere sanzionabili le fattispecie di mancata iscrizione o mancato versamento del contributo annuale. Riguardo a tali sanzioni viene, comunque, mantenuto il dimezzamento dell'importo previsto, fino al 31 dicembre 2017 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità.



Viene, inoltre, prorogato, fino al subentro nella gestione da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine finale di efficacia del contratto che lega il ministero dell'Ambiente all'attuale gestore del servizio (Selex). Conseguentemente è quantificato, nella misura massima di 10 milioni di euro, un ulteriore indennizzo da corrispondere alla Selex per la copertura della gestione del sistema nel corso del 2017.

Occorre rammentare, in proposito, che già in sede di conversione del DI 101/2013, all'articolo 11 era stato introdotto il comma 3-bis, che prevedeva, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate.

Il doppio regime – necessario “al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative”, era stato inizialmente prorogato sino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 ed ora ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 8, comma 1 del decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210.

Durante tale periodo trova applicazione il cd. “doppio binario” dove i nuovi obblighi “informatici” di tracciamento telematico Sistri convivono con i tradizionali adempimenti “cartacei” (formulari, registri di carico/scarico e Mud).

Nella sostanza, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un'ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel Dlgs 152/2006. In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori sono stati tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

Sono invece operative dal 1^a aprile 2015, e per i soli soggetti obbligati ad aderire al sistema, le sanzioni per mancata iscrizione e omesso pagamento del contributo annuale Sistri.

Circa i soggetti obbligatoriamente tenuti ad aderire al sistema, si ricorda che l'articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 152/2006, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:

- “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
- in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto”.
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
- “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;

L'obbligo di adesione si adempie mediante l'iscrizione al SISTRI e l'utilizzazione delle relative procedure.

Occorre sottolineare che, rispetto al testo originario del decreto legge, la legge di conversione n. 125/2013 ha apportato, in particolare, le seguenti modifiche:

- ha precisato che l'obbligo riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i gestori i quali sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani;
- ha chiarito che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri;
- ha espressamente incluso tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che ripropone il testo dell'art. 188-



ter, lettera g), del d.lgs. 152/2006, previgente al d.l. n. 101/2013 (per i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, l'obbligo di iscrizione è stabilito direttamente dalla norma ma, per tener conto delle peculiarità dell'attività di detti operatori, è prevista l'adozione, entro sessanta giorni - cioè, prima che scada il periodo di moratoria delle sanzioni SISTRI - di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione). Inoltre, per l'applicazione del SISTRI alle operazioni concernenti i rifiuti pericolosi urbani, la legge di conversione ha introdotto una fase sperimentale, disciplinata da un decreto ministeriale che non è stato ancora adottato.

La norma non contempla l'obbligo di adesione per:

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione suddetta).

Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell'art. 188-ter del D.Lgs 152/2006, come riformulato dall'art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione. Tale articolo limita l'obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici:

a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese. Per gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuino soltanto operazioni di stoccaggio (deposito preliminare al punto D 15 dell'Allegato B e messa in riserva di cui al punto R 13, dell'Allegato C, alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006) dei propri rifiuti all'interno del luogo di produzione, l'avvio dell'operatività rimane fissato, anche con riferimento a dette attività, al 3 marzo 2014.

Secondo quanto previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all'adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. In attuazione di tale articolo, il Dm 24 aprile 2014, n. 126 ha chiarito che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI sono:

- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali, con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero di dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
- gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (ovvero i produttori di rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché dalle attività di scavo; da lavorazioni industriali; da lavorazioni artigianali; da attività commerciali; da attività di servizio; da attività sanitarie);
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), del Dlgs152/2006;
- gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania.
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al Dlgs 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero di dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

b) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale,



compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.

Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi. Per vettori esteri che operano sul territorio nazionale si intendono, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio.

c) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti, nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella produttori. La sottoposizione al SISTRI dei nuovi produttori, non solo qualora producano rifiuti trattando rifiuti pericolosi, ma anche qualora producano rifiuti pericolosi trattando rifiuti non pericolosi, è stata chiarita dalla modifica dell'articolo 11 operata in sede di conversione.

Sono obbligati ad aderire al SISTRI enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi. In tal caso la norma si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 3 gennaio 2016)



Antincendio

■ Slitta al 31 dicembre la scadenza per l'adeguamento antincendio delle scuole

Ma al momento l'unico riferimento per la progettazione antincendio delle strutture scolastiche è la normativa iper-prescrittiva e di vecchio stampo datata 1992.

Le scuole non a norma sul fronte della prevenzione incendi hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettersi in regola. A stabilirlo è il decreto Milleproroghe 2017 (DI 244 del 2016), inserito nella «Gazzetta ufficiale» del 30 dicembre ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Slitta di un altro anno il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, anche se, al momento, l'unico riferimento per la progettazione antincendio delle strutture scolastiche è la normativa iper-prescrittiva e di vecchio stampo datata 1992 e già dimostratasi di ardua applicazione per le scuole preesistenti alla sua entrata in vigore (si consideri che il 55 per cento delle scuole è stato costruito prima del 1976). Dunque, la proroga è arrivata ma ancora non c'è la normativa prestazionale, moderna e flessibile, che avrebbe tutte le carte in regola per sbloccare finalmente l'adeguamento delle scuole. Si tratta della nuova regola tecnica verticale, specifica per le scuole, che non riesce a vedere la luce, nonostante, più di due anni fa, fosse già pronta per entrare a far parte del nuovo impianto normativo di tipo prestazionale diventato realtà con il decreto del ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 (il nuovo testo di prevenzione incendi). Era già presente, infatti, nella bozza del nuovo "Codice" di prevenzione incendi, che fu presentata ad aprile 2014, ma poi fu stralciata e non arrivò nel testo definitivo pubblicato in «Gazzetta ufficiale».

La bozza delle nuove norme prestazionali per le scuole è stata poi riesaminata ed il relativo testo è stato licenziato nuovamente (in via provvisoria) dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e poi, una volta approvato al Miur per ottenere la dovuta intesa, ha trovato ostacoli sul suo cammino. Il testo è passato sotto la lente dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, nell'ambito del quale il Miur, i Vigili del fuoco, la struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni, l'Anci e l'Upi, hanno lavorato per condividere il testo. Ma è emerso un nodo: veniva chiesto al Viminale (il testo delle nuove norme prenderà la forma di decreto del ministero dell'Interno) di introdurre una data a partire dalla quale le nuove norme prestazionali avrebbero rimpiazzato quelle prescrittive del 1992. Il "Codice" di prevenzione incendi, nel quale le nuove disposizioni per le scuole andrebbero a confluire,



infatti, prevede che le norme in esso contenute coesistano a tempo indeterminato con quelle preesistenti (le une sono alternative alle altre).

La questione della definizione di un periodo transitorio ha rallentato ulteriormente l'iter della nuova norma antincendio per le scuole, che ha mancato, così, l'appuntamento con la proroga appena arrivata. Bisogna considerare, inoltre, che la nuova normativa, una volta trovata l'intesa tra i dicasteri interessati, dovrà passare al vaglio della Commissione Ue, chiamata a verificare che da essa non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. Si tratta di una procedura che dura tre mesi nel caso non ci siano osservazioni da parte degli Stati membri, altrimenti i tempi si duplicano.

Risalgono al 1992 le norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche, che avevano concesso cinque anni alle scuole preesistenti alla loro entrata in vigore per adeguarvisi. Un termine che con il tempo è stato allontanato. Poi, a maggio 2016 è stato pubblicato in «Gazzetta» un piano di adeguamento in fasi per le scuole ancora non in regola sul fronte della prevenzione incendi (decreto del ministero dell'Interno del 12 maggio 2016) e con esso il Viminale aveva stabilito due date (26 agosto e 26 novembre 2016) entro le quali le scuole avrebbero dovuto attuare un primo e poi un secondo gruppo di misure di prevenzione, di protezione e gestionali, tratte dalla normativa del 1992. Ora, con il Milleproroghe, le strutture non in regola, comprese quelle che hanno aderito al piano di adeguamento senza completarlo, hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per la «messa a norma».

La questione è delicata. È privo di certificazioni di prevenzione incendi il 58 per cento delle scuole, secondo quanto registrato da «Ecosistema Scuola», il rapporto di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica, presentato lo scorso 3 novembre e basato su un campione di quasi 6mila edifici, distribuiti in 86 capoluoghi di provincia. Sono dati riferiti al 2015, quando ancora non c'era il piano di adeguamento in fasi. Ma a detta dell'Anci (il 77 per cento delle scuole è di proprietà dei Comuni), scaduto il piano di adeguamento, probabilmente gran parte delle scuole che erano fuori norma continueranno ad esserlo. Ed allora un forte impulso alla «messa a norma» potrebbe arrivare dalla normativa prestazionale, come detto già messa a punto e non più basata su rigide prescrizioni uguali per tutte le scuole italiane, ma pronta a dare spazio alle abilità progettuali del professionista che, muovendosi tra i paletti fissati dal legislatore, potrebbe mettere a punto con maggiore libertà una strategia antincendio costruita tenendo conto della specificità della singola scuola che si troverebbe ad esaminare.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 4 gennaio 2017)

Catasto

■ **Dal 23 gennaio 2017 dichiarazione di successione e domanda di volture catastali solo on-line**

È stato pubblicato lo scorso 28 dicembre 2016, un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, il n. 0231243, con il quale si istituisce il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Al fine di snellire le procedure e semplificare gli adempimenti amministrativi, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti sul proprio sito internet www.agenziaentrate.gov.it, un software gratuito di compilazione chiamato "Successioni OnLine" che è possibile installare sul proprio pc e che consente la compilazione del modello, l'allegazione dei documenti necessari (in formato pdf o tiff) e l'accesso ai servizi telematici per l'invio. La presentazione del modello può essere effettuata comunque anche presso l'ufficio territorialmente competente che provvederà, successivamente, all'invio telematico. I contribuenti residenti all'estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, possono inviare il modello di dichiarazione in modalità cartacea, mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all'ufficio territorialmente competente.



Ricordiamo, comunque, che l'Agenzia mette a disposizione sul proprio sito anche il fascicolo informativo con le relative istruzioni dettagliate per la corretta compilazione e il relativo iter procedurale e nell'Allegato A, posto in coda, vengono specificate le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli con struttura e formato, tipologia della carta e caratteristiche grafiche, colori.

Il nuovo modello, che sostituisce la precedente versione del 1992, potrà utilizzarsi dal prossimo 23 gennaio 2017 con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006[1]. Questo fornisce informazioni dettagliate in relazione ai beni, diritti e passività che concorrono alla formazione dell'attivo ereditario e consente di determinare le somme da versare in autoliquidazione; il pagamento avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale; nel caso di presentazione del modello all'ufficio territorialmente competente, il pagamento può effettuarsi tramite versamenti unitari (modello F24, come previsto dal provvedimento dell'AdE del 17 marzo 2016).

A tutela dei rapporti con i contribuenti e per consentire un graduale avvio delle nuove procedure, la precedente modulistica potrà comunque utilizzarsi fino al 31 dicembre 2017 per la presentazione della dichiarazione di successione presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate.

8

Il modello approvato si compone, nel dettaglio:

- il frontespizio, con i dati del de cuius e del soggetto che presenta la dichiarazione;
- il quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti;
- i quadri EB ed EC, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;
- il quadro ED, con le passività;
- il quadro EE, riepilogativo dell'asse ereditario al netto delle passività;
- il quadro EF, con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
- il quadro EG, con l'elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione;
- il quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni;
- il quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento;
- i quadri EL ed EM, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare;
- il quadro EN, con i dati relativi alle aziende;
- il quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali;
- i quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni;
- il quadro ER, con le rendite e i crediti;
- il quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito.

Al link sottostante è possibile scaricare il Modello ufficiale per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali dal sito dell'Agenzia delle Entrate (si specifica che il Modello può essere reperito anche da altri siti internet, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato e che rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento dell'AdE.

Modello:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7e4b42bb-73d5-427a-81dc-5057ca719013/Successione_modello.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7e4b42bb-73d5-427a-81dc-5057ca719013

[1] Per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il D.M. 10 gennaio 1992, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione.

(Angelo Pesce, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 10 gennaio 2017)



■ Il nuovo Catasto si è fermato alle Commissioni censuarie

Dell'ambizioso edificio della riforma del Catasto restano solo alcune mura, già sbriciolate dall'attesa. Le 106 Commissioni censuarie locali (nonostante le nomine completate) e quella centrale (ancora senza nomine) sono infatti ancora in attesa di un decreto finale che non è mai arrivato. E così anche quelle poche funzioni della delega che avrebbero potuto servire ai cittadini sono rimaste lettera morta nell'indifferenza degli esecutivi succedutisi negli ultimi due anni, da quando è entrato in vigore il decreto legislativo 198/2014, che disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie locali e centrale.

Il guaio è che la scelta di fermare il resto della riforma (con la famosa revisione degli estimi) ha reso quasi inutile anche questo primo passaggio. Un passaggio che peraltro non era stato indolore, perché le commissioni parlamentari, in nome del "Catasto partecipato" avevano premuto per un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti della proprietà edilizia e delle professioni. Nella riforma abbandonata le commissioni avevano tra l'altro il compito di validare le funzioni statistiche per il calcolo dei valori patrimoniali delle unità a destinazione ordinaria, mentre non è stato loro attribuito alcun compito di deflazione del contenzioso, che pure la legge delega prevedeva. «Periodicamente - racconta Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, l'organizzazione storica della proprietà che aveva seguito passo passo l'iter della riforma - sentiamo l'Economia ma è in ritardo rispetto alle scadenze, benché rinviate di sei mesi. Si intrecciano le competenze di vari ministeri e alcuni sono in ritardo. In sostanza siamo fermi».

Eppure anche quella talea della riforma rimasta in vita è comunque importante: «Le nuove commissioni censuarie - prosegue Spaziani Testa - prevedono una presenza dei privati, provenienti non solo dal mondo associativo immobiliare ma anche dalle professioni. Tra le funzioni ci sarebbe quella di consentire, per le attività ordinarie, come le aggiunte di nuove categorie catastali, i relativi correttivi. E poi potrebbero, in via interpretativa, con l'impianto catastale attuale, essere valutati i nuovi interventi delle commissioni per esempio sull'attività di riclassamento delle microzone: potrebbe affermarsi l'idea che possano intervenire con una verifica sull'operato dell'agenzia rispetto ai criteri indicati dal provvedimento del 2005».

Le commissioni censuarie locali sono articolate in tre sezioni (Catasto terreni, Catasto urbano e revisione Catasto fabbricati) e sono composte da sei membri effettivi e sei supplenti, scelti dal presidente del Tribunale competente tra quelli designati da ufficio delle Entrate territorialmente competente, Anci e Prefetto.

L'agenzia delle Entrate, per quanto riguarda i membri di sua competenza delle commissioni, si è già attivata: anzi, tutte le 106 commissioni locali risultano con le nomine fatte, grazie al lavoro dei dirigenti locali che sono andati a sollecitare le varie istituzioni coinvolte.

Per le designazioni di provenienza Anci era prevista una procedura speciale; entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del direttore regionale delle Entrate avrebbe designato almeno quattro candidati, previa consultazione con i Comuni interessati territorialmente. I membri designati devono essere dipendenti dei Comuni stessi laureati in ingegneria, architettura, statistica, economia, agronomia (o lauree equivalenti) o con diploma di geometra, perito edile, agrotecnico (o diplomi equivalenti). In mancanza di titoli adeguati possono anche avere solo una «comprovata esperienza» nel coordinamento o nel supporto tecnico degli uffici comunali addetti a urbanistica, edilizia o fisco.

Ai prefetti era riservato il compito forse più delicato: designare tre componenti effettivi e tre supplenti, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli Ordini e colleghi professionali e un effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nei relativi Albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica di econometria. Quanto alla commissione censuaria centrale, le designazioni devono essere fatte tra professori universitari, dirigenti comunali, esperti in materia di catasto, economia, estimo rurale e urbano, statistica ed econometria. L'Anci designa (via Pec) all'Economia e alle Entrate, per ogni sezione della



commissione centrale, due membri effettivi e due supplenti, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del direttore delle Entrate. Le nomine sono poi fatte dall'Economia.

Ma proprio qui è avvenuto il blocco: dato che il ministero non ha mai effettuato le nomine, il direttore delle Entrate non ha potuto provvedere all'insediamento delle commissioni. E quindi la pur tempestiva attività svolta resta per ora inutile. Comunque, a smuovere il Mef non sono serviti né le osservazioni preoccupate delle Entrate sul permanere delle sperequazioni catastali tra immobili identici, né il Def approvato l'8 aprile dell'anno scorso, che contiene tra gli obiettivi anche una riforma del catasto entro il 2018. E se si pensa che per realizzare la parte lasciata nel cassetto servirebbero almeno cinque anni, altro che 2018.

(Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Primo Piano, 9 gennaio 2017)

■ Dati catastali aggiornati online

L'agenzia delle Entrate muove un altro passo verso lo snellimento degli adempimenti in ambito catastale: è stato messo a disposizione, nel rispetto dell'Agenda della semplificazione 2015-2017, la "Scrivania del Territorio", il software che andrà a facilitare il lavoro dei professionisti nelle attività di compilazione e controllo degli atti di aggiornamento delle banche dati catastale e ipotecaria dell'Agenzia.

La "Scrivania del Territorio" è un nuovo software che rientra tra le innovazioni operative previste nel nuovo Sistema integrato del territorio - Sit, un'evoluzione dell'attuale sistema catastale e cartografico che consentirà una gestione integrata delle informazioni relative al patrimonio immobiliare italiano.

Grazie al programma, infatti, i professionisti effettueranno l'autenticazione ai servizi telematici dell'Agenzia, rendendo disponibili le informazioni necessarie per compilare i documenti di aggiornamento catastale, consentendone la compilazione e la trasmissione online attraverso il portale Sister.

La "scrivania del Territorio" è un'unica piattaforma informatica dalla quale ciascun professionista o pubblico ufficiale potrà trasferire il nuovo software sul proprio computer e successivamente lavorare usufruendo delle informazioni estratte dalle banche dati dell'Agenzia.

L'obiettivo è quello di agevolare da una parte il lavoro dei professionisti e dall'altra quello di stimolare la tanto agognata compliance.

Una volta installata la piattaforma, se si sceglie di lavorare off-line, non è necessaria alcuna autenticazione, altrimenti si può accedere con le credenziali di Sister.

Un unico ambiente di lavoro che permette, per esempio, di controllare l'esistenza degli identificativi catastali degli immobili, dei codici fiscali dei soggetti da iscrivere in catasto e degli indirizzi associati alle unità immobiliari.

Sarà però necessario attendere le nuove versioni dei software attualmente in uso per Docfa – Docte – Pregeo – Voltura – Unimod per poter avere la piena compatibilità tra la nuova soluzione integrata e i singoli applicativi.

(Mirco Mion, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 29 dicembre 2016)

■ Catasto terreni. Nuova versione di Pregeo 10

La Circolare Agenzia delle Entrate 14.12.2016, n. 44 fornisce ulteriori specifiche direttive per una corretta e uniforme applicazione della nuova procedura Pregeo 10 «versione 10.6.0. APAG 2.08», il software utilizzato per l'aggiornamento del Catasto terreni, che è stato appunto modificato con l'introduzione di nuovi controlli e integrato con funzionalità migliorative che facilitano la predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici professionisti.



Come accennato, Pregeo 10 permette ai tecnici professionisti di inviare telematicamente le istanze di aggiornamento all'Agenzia delle Entrate in qualunque momento della giornata, senza doversi recare presso gli sportelli.

La procedura riconosce automaticamente le variazioni catastali e, di conseguenza, la natura dell'atto a partire dalla proposta di aggiornamento, dall'estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari e procede all'aggiornamento automatico degli archivi del Catasto terreni.

Con la nuova versione di Pregeo 10 è possibile, in particolare, attivare:

-il download diretto via web degli archivi della Tabella Attuale dei Punti Fiduciali (TAF) e delle Mutue Distanze misurate tra Punti Fiduciali (DIS);

-l'esportazione nel formato di interscambio «Autodesk DXF» dei risultati dell'elaborazione di un libretto delle misure;

-la procedura per l'importazione nel libretto delle misure, nel formato Pregeo, dei dati misurati con tecnologia satellitare Gps;

-la procedura in ambiente grafico interattivo che permette di riscontrare la corretta corrispondenza tra l'identificativo letterale assegnato alle particelle derivate nel modello per il trattamento dei dati censuari e la relativa superficie con gli identificativi assegnati nella proposta di aggiornamento, con la possibilità di modificare se necessario l'identificativo letterale provvisorio nel modello censuario;

-la procedura che permette, nell'elaborazione del libretto delle misure, di visualizzare graficamente l'Estratto di mappa nel formato raster sovrapposto allo schema del rilievo sul terreno, lo schema del rilievo sul terreno sovrapposto all'Estratto di mappa nel formato alfa-numerico e i valori delle grandezze misurate indirettamente.

Dall'anno in corso, nel sistema informatico del Catasto sono state rese disponibili le orto-immagini di nuova generazione, dotate di risoluzione maggiore. A seguito dell'approvazione e della registrazione automatica degli atti di aggiornamento cartografici, gli Uffici dovranno confrontare la rappresentazione cartografica dello stato dei luoghi della proposta di aggiornamento con quello interpretabile dalle orto-immagini citate. Se emergessero differenze oggettive, l'atto di aggiornamento dovrà essere sottoposto a un successivo collaudo sul terreno.

Infine, per il rilascio dell'estratto di mappa digitale o per l'approvazione di atti di aggiornamento in via telematica, in esenzione dei tributi speciali catastali e/o dell'imposta di bollo, non è obbligatorio allegare alcuna documentazione.

(Mirco Mion, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 22 dicembre 2016)



Condominio ed Immobili

■ Errori o ampliamenti: i millesimi si cambiano senza l'unanimità

Le tabelle millesimali sono uno strumento necessario per garantire il buon funzionamento del condominio. I millesimi, espressione del rapporto fra il valore di ciascuna unità immobiliare e quello dell'intero edificio, indicano in che modo ripartire le spese ordinarie e straordinarie che riguardano le parti comuni e, soprattutto, stabiliscono il "peso" di ciascun partecipante nel momento in cui occorre esprimere il voto in assemblea. Le tabelle, secondo la legge, devono essere allegate al regolamento condominiale e sono redatte da un tecnico (ingegnere, architetto, geometra eccetera) che utilizza i parametri più opportuni, nell'ambito di quelli indicati nella circolare ministeriale 12480/1966.



Non è da escludere, quindi, che i valori millesimali della stessa unità immobiliare possano differire a seconda del tecnico che ha curato la tabella. Di regola, si tiene conto di metri quadrati o cubatura, eventuale presenza di balconi e terrazze, altezza del piano in cui si trova l'alloggio (l'attico è più "prezioso" di un primo piano), esposizione e illuminazione, orientamento rispetto ai punti cardinali (da preferire il Sud) e destinazione dei locali (a parità di metri quadrati, vale più un salone ampio che uno stretto corridoio).

Le possibilità

Le tabelle millesimali possono essere modificate in qualsiasi momento, a condizione che tutti i condòmini siano d'accordo. In determinate situazioni, per deliberare a favore della variazione, può anche essere sufficiente il quorum stabilito dall'articolo 1136, comma 2, del Codice civile, vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Ciò si verifica, a norma dell'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, quando risulta che le tabelle siano conseguenza di un errore o qualora siano mutate le condizioni di una parte dell'edificio.

Per quanto concerne l'errore, in molti casi è difficile risalire ai parametri utilizzati dal tecnico, soprattutto se la tabella è stata redatta molti anni prima. Inoltre, accade di frequente che il perito attribuisca i millesimi senza fornire una relazione giustificativa. Sulla questione è più volte intervenuta la Corte di cassazione. Le Sezioni unite (sentenza 24 gennaio 1997, n. 6222) hanno stabilito che «l'errore il quale, ai sensi dell'articolo 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, disciplinato dagli articoli 1428 e seguenti, ma consiste nell'obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale a esse attribuito nelle tabelle, senza che in proposito rilevi il carattere negoziale della formazione delle stesse».

In sostanza, la revisione delle tabelle si riferisce solo all'eventuale errore tecnico, senza alcun riferimento al consenso di chi aveva firmato le tabelle allegate a un regolamento contrattuale. Un'altra sezione della Suprema corte (1° marzo 2000, n. 2253) ha sostenuto, invece, che «l'errore non rileva nella sua oggettività, ma solo in quanto abbia determinato un vizio del consenso». La modifica sarebbe, quindi, possibile solo nel caso in cui chi ha firmato il contratto sia stato tratto in errore al momento dell'accettazione dello stesso. Poiché, peraltro, nessuna singola sezione della Corte ha richiesto la modifica della pronuncia delle Sezioni unite, deve ormai valere il principio secondo cui si configurano come errori tutti quelli obiettivamente verificabili, che comportano una non corrispondenza tra il valore attribuito nella tabella alle unità immobiliari e il valore effettivo delle stesse, indipendentemente dal carattere negoziale o meno della determinazione delle tabelle millesimali.

Il secondo motivo che può determinare una revisione con il voto della sola maggioranza qualificata ricorre quando, in conseguenza di sopraelevazione, incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, il valore proporzionale dell'unità immobiliare, anche di un solo condomino, risulti alterato per più di un quinto. In questo caso il costo per modificare la tabella è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Le responsabilità

Lo stesso articolo 69 prevede che «ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio... può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condòmini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni». Una disposizione innovativa rispetto al passato – quando si richiedeva l'intervento obbligatorio di tutti i condòmini – e non da tutti condivisa, in quanto l'amministratore è legittimato a occuparsi delle parti comuni dell'edificio e non delle proprietà esclusive cui si riferiscono le tabelle millesimali, salvo il caso in cui il condomino interessato non gli conferisca un mandato ad hoc per l'intervento in giudizio.

Una volta revisionata la tabella, qualora sia provato che uno o più condòmini hanno tratto vantaggio dal precedente errore, il condominio, entro 10 anni, può procedere per indebito arricchimento



(articolo 2041 del Codice civile) e ottenere un rimborso, comprensivo di interessi, da chi non ha pagato, ad esempio, le spese per un intervento di manutenzione.

Si tenga presente che in tal caso non è di alcuna utilità la procedura di revisione della tabella, che non ha portata retroattiva e i cui effetti si realizzano solo con il passaggio in giudicato della sentenza (Cassazione, sentenza 8 settembre 1994, n. 7696, secondo cui «la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall' art. 69 disp. att. cod. civ., non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condòmini, con la conseguenza che l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato»).

(Marco Panzarella e Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 23 gennaio 2017)

■ Contabilizzazione, in Piemonte multe per i condomini negligenti

13

La Regione Piemonte ha votato la mozione 911 per tamponare gli effetti sanzionatori a discapito dei condomini virtuosi.

Proroga per le sanzioni contro i condomini non ancora in regola. Con il Milleproroghe approvato lo scorso 29 dicembre, l'obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore è stato spostato al 30 giugno. Nello stesso tempo, il Consiglio regionale del Piemonte ha votato all'unanimità la mozione 911 allo scopo di arginare gli effetti sanzionatori ai danni dei numerosi condomini che non si sono ancora messi in regola.

Infatti, attenendosi a questa mozione, l'Autorità delegata al controllo ha il compito di provvedere, nel caso di condomini in cui i lavori già deliberati e affidati a una ditta installatrice non siano stati ancora realizzati, all'adeguamento degli impianti di riscaldamento entro il 30 settembre 2017, pena l'impossibilità di utilizzare l'impianto e la comminazione della multa.

La proroga dell'applicazione delle sanzioni ha soddisfatto le rappresentanze della proprietà immobiliare, nonché Silvana Accossato, presidente della Commissione Ambiente e prima firmataria della mozione.

La mozione 911. È proprio Silvana Accossato a spiegare che la mozione 911 non è una proroga, bensì un intervento che tutela quei condomini che, pur non avendo effettuato l'adeguamento degli impianti alla normativa nazionale, hanno deliberato, in sede di assemblea condominiale, l'installazione dell'impianto e la determina di affidamento all'impresa installatrice. Altre cause di mancato adeguamento, sulle quali tuttavia non sarà necessario indagare, possono essere la difficoltà di reperimento sul mercato delle apparecchiature o dei tecnici installatori o, ancora, la mancanza di tempo sufficiente, dopo la delibera, a predisporre l'intervento prima dell'inizio della stagione di accensione degli impianti di riscaldamento. In ogni caso, l'adeguamento dovrà avvenire entro la fine di settembre 2017, altrimenti si andrà incontro a sanzione.

Una mozione ambigua? All'obiezione se non ci sia il rischio di far passare il messaggio che c'è la possibilità di cavarsela in ogni caso la Accossato replica che la mozione non è certo un premio per chi si è disinteressato di mettersi in regola, ma un tentativo di tutelare quanti si sono prodigati per rispettare le regole, ma, per esempio, ha dovuto affrontare delle situazioni conflittuali, in sede di assemblea condominiale, che non hanno permesso di adeguarsi alla legge in tempo. "Probabilmente qualcuno ne approfitta, ma ci sono anche persone che hanno provato in tutti i modi a far installare sistemi di contabilizzazione nel proprio condominio e che avrebbero rischiato di essere multati. Infatti, le sanzioni sono individuali e non a carico dell'intero condominio".

Motivazioni dell'intervento. Il problema è stato sollevato da cittadini e amministratori che hanno inviato diverse richieste in commissione. Inoltre, singoli consiglieri regionali e alcuni uffici degli assessorati hanno ricevuto degli appelli. Sono, poi, state ascoltate diverse associazioni, come Ape Confedilizia Torino, che però, più che proporre soluzioni a livello locale, hanno chiesto correttivi alla



normativa tecnica a livello nazionale. La mozione 911 rappresenta quanto era possibile fare a livello regionale. Si tratta di una soluzione provvisoria.

(Ivan Meo, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 9 gennaio 2017)

■ **Termovalvole, sei mesi in più per installarle in condominio**

È arrivata ieri sera, come anticipato dal Sole 24 Ore, la proroga al 30 giugno 2017 per l'installazione di contabilizzatori e termovalvole nei condomini con riscaldamento centralizzato. Lo slittamento, reso necessario dal fatto che le ultime norme erano uscite a ferragosto e i tempi si erano fatti impossibili anche per i condomini più solleciti, è contenuto all'articolo 6, comma 10 del DI "milleproroghe" votato ieri dal Consiglio dei ministri. Il posticipo di sei mesi riguarda le lettere a) e b) del comma 5, articolo 9, del Dlgs 102/2014. Quindi comprende sia l'obbligo di installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio, sia l'installazione (a cura del proprietario), di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

14

Pochi giorni fa, Confedilizia – reiterando un'azione svolta nei confronti del precedente Governo – aveva scritto al sottosegretario alla presidenza del Consiglio per segnalare le difficoltà di milioni di cittadini e il rischio dell'applicazione di forti sanzioni da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare: «Diamo atto al Governo – ha dichiarato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa – di aver posto rimedio, pur con le difficoltà derivanti dai vincoli europei, ad un problema che aveva creato forte allarme nelle famiglie. I sei mesi in più a disposizione potranno consentire, ai tanti proprietari e amministratori condominiali in difficoltà per colpe non a loro addebitabili, di attivarsi fin d'ora per svolgere il complesso iter necessario per l'applicazione della normativa».

Anche considerando che gli impianti di riscaldamento si chiuderanno, quanto meno al Centro-Nord, il 15 aprile 2017, restano due mesi e mezzo per eseguire i lavori. L'importante è che da subito i condomini che non hanno ancora provveduto si mettano in moto per approvare le delibere (con relativa ripartizione delle spese) per individuare la tipologia di intervento e l'impresa cui affidarlo.

Soddisfatti gli amministratori condominiali di Anaci: «Bene la proroga per l'installazione delle valvole termostatiche» ha detto il presidente Francesco Burrelli. L'Anaci aveva chiesto di spostare il termine di domani insieme al Coordinamento unitario Arpe-Federproprietà–Confappi–Uppi.

(Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 30 dicembre 2016)



Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici

■ **Consumo di suolo, le professioni tecniche bocciano l'impostazione del Ddl**

Bocciatura secca. Anche nella versione pesantemente emendata dalla Camera, il disegno di legge sul consumo di suolo non piace alla Rete delle professioni tecniche. È questo il senso dell'audizione nella quale ieri pomeriggio i rappresentanti della Rpt hanno incontrato le commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato. Il tema della riduzione del consumo di nuovo suolo andrebbe affrontato in maniera organica, tramite una riforma urbanistica. Il Ddl di Palazzo Madama, invece, regola solo singole parti della materia e, soprattutto, rischia di bloccare il mercato edilizio per tre anni. Anche se la Rete non lo dice mai esplicitamente, a questo punto sarebbe meglio mandarlo al macero.

La prima perplessità nei confronti del disegno di legge - spiegano dalla Rtp - è «il suo carattere settoriale che non è coerente con l'approccio olistico ai temi del territorio, che riteniamo indispensabile nelle azioni di rigenerazione». Sarebbe stato meglio lavorare a una revisione organica del quadro normativo, con una nuova legge urbanistica. «Non ci convince - proseguono - un disegno che, a partire da un tema specifico, contiene poi riferimenti e disposizioni su altre materie, in forma di suggerimento o provvedimento episodico, non riferito a un quadro complessivo. È il caso degli



articoli che riguardano la fiscalità piuttosto che la perequazione urbanistica o gli oneri di urbanizzazione».

Questo carattere atipico della legge crea alcuni passaggi poco convincenti. «È il caso, ad esempio, dell'articolo 6 che, quando ormai tutti siamo d'accordo nel chiedere un superamento della zonizzazione urbanistica, inventa una nuova zona, il compendio agricolo neorurale, entrando in un dettaglio inusuale per una legge nazionale, con una definizione ed un linguaggio da piano regolatore o particolareggiato». Oppure è il caso dell'articolo 8, che entra nel merito delle misure di incentivazione del risparmio energetico, «ancora una volta con riferimento ai soli interventi edilizi quando è ormai noto che il risparmio si consegue con un rinnovamento del sistema urbano, dei trasporti e delle infrastrutture, della qualificazione degli spazi».

Anche se gli obiettivi posti dal disegno di legge sono ampiamente condivisi, allora, «vediamo con un atteggiamento critico questo provvedimento». Soprattutto, non piace l'idea che si cerchi di ottenere la riduzione del consumo di suolo per legge, perché sarebbe meglio agire «con adeguate misure fiscali che riducano il carico fiscale sugli immobili oggetto di rigenerazione, bilanciandolo con un appesantimento degli oneri concessori per tutti gli interventi comportanti consumo di suolo». A preoccupare maggiormente è la fase transitoria: «Lo scenario che si prospetta è il blocco quasi totale dell'attività edilizia per almeno tre anni». Piace solo un punto: la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi agli investimenti. Anche se «non nascondiamo la preoccupazione per la mancata contestuale indicazione delle modalità alternative di finanziamento dei bilanci comunali».

(Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia & Territorio, 18 gennaio 2016)

■ Produzione nelle costruzioni e costi di costruzione

A ottobre 2016, rispetto al mese precedente, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una diminuzione dello 0,9%. La dinamica congiunturale del trimestre agosto-ottobre rimane comunque positiva (+0,7%). Nello stesso mese, gli indici di costo del settore aumentano dello 0,1% per il fabbricato residenziale, mentre segnano una diminuzione dello 0,1% sia per il tronco stradale con tratto in galleria, sia per quello senza tratto in galleria.

Su base annua, a ottobre 2016 l'indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario diminuisce del 2,2%, mentre per l'indice grezzo il calo è del 5,5% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di ottobre 2015).

Sempre su base annua, gli indici del costo di costruzione aumentano dello 0,3% per il fabbricato residenziale, mentre diminuiscono dello 0,5% per il tronco stradale con tratto in galleria e quello senza tratto in galleria.

A ottobre 2016, il contributo maggiore all'aumento tendenziale del costo di costruzione del fabbricato residenziale è da attribuire all'aumento dei costi dei materiali (+0,3 punti percentuali).

Il contributo maggiore alla diminuzione tendenziale degli indici dei costi di costruzione dei tronchi stradali deriva, sia per quello con tratto in galleria sia per quello senza galleria, dal calo dei costi dei materiali (rispettivamente -0,5 e -0,6 punti percentuali).

In occasione della diffusione dei dati relativi a ottobre 2016, è stata effettuata la consueta revisione retrospettiva degli indici di produzione.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 9 gennaio 2017)

■ Infrastrutture, nel 2017 fondi in aumento del 23% a 16,8 miliardi

Anche: 3,3 miliardi in più rispetto al 2016, si arriva a 16,8 miliardi grazie a fondo premier (investimenti), post-terremoto e Fsc.



Più risorse nel bilancio statale per le infrastrutture. Secondo i calcoli dell'Ufficio studi Ance (Associazione nazionale costruttori) grazie alla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016, in Gazzetta il 21 dicembre) gli stanziamenti effettivamente impegnabili quest'anno per opere pubbliche saliranno a 16,794 miliardi di euro, il 23,4% in più in valori reali rispetto al 2016.

Un risultato che deriva dalla sostanziale conferma delle risorse "a legislazione vigente" per Anas, ferrovie, edilizia scolastica, dissesto idrogeologico e gli altri capitoli di spesa statali su infrastrutture ed edilizia, e dall'aggiunta del nuovo Fondo investimenti della presidenza del Consiglio (1,9 miliardi nel 2017, 8,5 miliardi nel triennio) e dalle risorse per ricostruzione post-terremoto in centro Italia (7 miliardi di euro complessivi, spalmati negli anni).

Il calcolo dei tecnici Ance, da tempo punto di riferimento per questa lettura "di settore" delle leggi finanziarie, è stato quest'anno particolarmente complesso - spiegano - a seguito della nuova struttura del bilancio statale introdotta dalla legge 163/2016, applicata per la prima volta. Complesso in particolare il confronto con le tabelle degli anni passati.

Come sempre l'Ance non fa un calcolo teorico delle risorse "di competenza" (impegnabili) in bilancio, ma elabora secondo parametri costanti nel tempo una stima di quanto è effettivamente attivabile ogni anno (nuovi contratti) con tali fondi.

Secondo questo calcolo (in esclusiva per Il Sole 24 Ore) la manovra di finanza pubblica appena approvata determinerà un aumento degli stanziamenti per nuove infrastrutture, nel 2017, del 23,4% in termini reali rispetto al 2016, corrispondente a circa 3,3 miliardi in più rispetto all'anno precedente. Dall'inizio della crisi economica (nel 2008 18,9 miliardi di euro), i fondi statali per le infrastrutture sono scesi al minimo di 12,2 miliardi nel 2015, circa il 50% in valori reali. Da due anni a questa parte è cominciata la ripresa: +9,2% reale nel 2016 (13,47 miliardi) e appunto +23,4% nel 2017, a 16,794.

«Questo risultato - commenta l'associazione costruttori - consolida la valutazione positiva della manovra di finanza pubblica per il 2017 effettuata dall'Ance al momento del disegno di legge da parte del Governo, per le importanti misure previste a sostegno degli investimenti infrastrutturali e per il rafforzamento degli incentivi fiscali» (recupero edilizio, efficienza energetica, sisma-bonus). Tre, come si diceva, le spinte. Il nuovo "Fondo Investimenti" della presidenza del Consiglio, da ripartire con uno o più Dpcm (decreti del premier), prevede fondi in competenza per 1,9 miliardi nel 2017, 3,15 nel 2018 e 3,5 nel 2019, e così via fino a includere già in bilancio 47,5 miliardi di euro fino al 2032. Lo stesso bilancio statale stima una spesa reale di 629 milioni nel 2017, 1,9 nel 2018, 3,5 nel 2019.

Per la ricostruzione post-sisma, con stanziamenti trentennali attivabili con mutui, sono in bilancio 7 miliardi di euro, che secondo il modello Ance produrranno 1,3 miliardi di euro all'anno di impegni nei prossimi tre anni (la spesa effettiva sarà secondo il governo di 600 milioni quest'anno, 800 nel 2018, 950 nel 2019).

La terza spinta è l'anticipo di risorse Fsc (fondo coesione) programmabili, 650 milioni in più quest'anno, 800 nel 2017, un miliardo nel 2019. Oltre al fatto, spiega l'Ance, che la quota di risorse Fsc destinata alle infrastrutture è salita con le ultime delibere Cipe dal 45 al 70%.

(Alessandro Arona, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 4 gennaio 2016)

■ **Regolamento edilizio tipo, 42 definizioni uniformi (nelle Regioni a statuto ordinario)**

I comuni devono recepire le 42 nozioni standard. Ma Regioni e Province autonome possono decidere di non adeguarsi

In tutti i Comuni delle Regioni a statuto ordinario la superficie utile di una casa, di un ufficio o di un'officina sarà considerata sempre quella di pavimento misurata al netto della superficie accessoria e di muri, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di parte e finestre. È uno dei risultati della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (16 novembre 2016, n. 268) dell'intesa tra Governo, Regioni e Comuni, che



ha approvato il regolamento edilizio tipo, previsto dal decreto legge Sblocca Italia (il 133/2014, articolo 17) e che ora dovrà essere recepita dagli ordinamenti locali.

Il regolamento

I Comuni dovranno redigere i loro regolamenti edilizi strutturandoli in due parti e applicando le 42 definizioni uniformi dei parametri edilizi riportate nell'intesa (vedi grafica). In una prima parte, sotto il titolo «Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia», deve essere riportato l'elenco delle norme generali sull'attività edilizia che si applicano su tutto il territorio nazionale e regionale. La seconda parte, con le «Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia», costituisce il vero e proprio regolamento edilizio.

Lo schema tipo, però, non indica i contenuti del regolamento, ma una «struttura generale uniforme» in base alla quale essi devono essere ordinati. In sostanza, i Comuni devono adottare l'indice del regolamento tipo, ma, nella loro autonomia, «possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari».

Le definizioni

Un punto di riferimento fisso per i futuri regolamenti è costituito dalla lista delle definizioni uniformi, sulla quale trovare l'accordo non è stato facile. La migrazione dalle vecchie definizioni alle nuove sarà forse il compito più difficile per i Comuni, che hanno la responsabilità di stabilire le regole e le prescrizioni per la realizzazione dell'attività edilizia sui loro territori. Per rendersi conto della loro difficoltà è sufficiente confrontare le definizioni uniformi di alcuni parametri del regolamento tipo con quelle dei regolamenti vigenti in alcuni Comuni. In qualche caso, nel regolamento vigente è assente la stessa definizione del parametro. In quello del Comune di Milano, per esempio, non è definita la superficie utile; il regolamento di Bologna la definisce, ma è conteggiata anche la superficie di balconi, logge e scale interne, mentre a Bari non è compresa la superficie accessoria. Adeguamenti saranno necessari anche per altri parametri, quali il volume e le distanze. A Milano, finora, il volume totale di un edificio è calcolato moltiplicando per tre la superficie lorda, mentre con la nuova definizione si dovrà considerare l'altezza lorda effettiva.

Le Regioni autonome

Le Regioni a statuto speciale e le due province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti dell'intesa solo se non contrastano con i loro statuti e con le norme emanate per la loro attuazione. Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le province del Trentino Alto Adige potranno, pertanto, continuare a dotarsi di regolamenti tipo diversi gli uni dagli altri e stabilire anche differenti gradi di libertà per i Comuni dei rispettivi territori.

Le Regioni ordinarie

Anche le 15 Regioni a statuto ordinario godono di una certa libertà di manovra. Nei 180 giorni successivi alla data di adozione dell'intesa del 20 ottobre 2016 (cioè entro il 18 aprile 2017), nel recepire il regolamento tipo e le definizioni, esse possono portare integrazioni e modifiche compatibili con le normative regionali vigenti nella materia. Senza mettere in discussione l'uniformità dell'impianto generale del regolamento tipo, all'indice possono essere apportate le specificazioni e le semplificazioni ritenute opportune. Ogni Regione, ovviamente, deciderà autonomamente cosa fare, scegliendo i capitoli sui quali intervenire.

Sulle definizioni i gradi di libertà dovrebbero essere più ristretti, ma molto dipenderà dalla lettura che si farà del testo della norma. Al riguardo è previsto, infatti, che le Regioni, alla luce delle loro specifiche normative, individuino le definizioni che incidono «sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici» e anche, se lo ritengono necessario, diano indicazioni tecniche di dettaglio per consentire la corretta interpretazione delle definizioni oggetto dell'intesa, nella loro prima fase di applicazione. Le nuove definizioni uniformi valgono per il futuro, senza incidere sulle dimensioni quantitative dei Prg vigenti.

L'adeguamento comunale

Nell'atto con il quale le Regioni adottano l'intesa Governo-Regioni-Comuni, le Regioni a statuto ordinario stabiliscono anche le modalità, gli iter amministrativi e i tempi entro cui i Comuni devono adeguare i loro regolamenti edilizi allo schema tipo, e agli allegati, con le modifiche introdotte,



eventualmente, da ognuna di esse. Le deliberazioni regionali devono fornire ai Comuni anche indicazioni su come contenere le conseguenze dell'adeguamento sui procedimenti in corso, con riferimento, per esempio ai titoli abilitativi. Ai Comuni viene accordato un tempo massimo di 180 giorni per allinearsi al regolamento tipo. Nei Comuni che non lo faranno, saranno applicate le 42 definizioni uniformi e le altre disposizioni dei regolamenti deliberati dalle regioni, che prevarranno sulle previsioni dei regolamenti edilizi vigenti. I Comuni possono, però, anche applicare direttamente lo schema di regolamento tipo nelle Regioni che, nel tempo loro concesso, non lo recepiscono e non apportano modifiche.

01 - SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti

02 - SUPERFICIE FONDIARIA (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti

03 - INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE (IT)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente

04 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA (IF)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente

05 - CARICO URBANISTICO (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizio ovvero a mutamenti di destinazione d'uso

06 - DOTAZIONI TERRITORIALI (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano

07 - SEDIME

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza

08 - SUPERFICIE COPERTA (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m

09 - SUPERFICIE PERMEABILE (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera

10 - INDICE DI PERMEABILITÀ (IPT/IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria)

11 - INDICE DI COPERTURA (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria

12 - SUPERFICIE TOTALE (ST)



Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

13 - SUPERFICIE LORDA (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie

14 - SUPERFICIE UTILE (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre

15 - SUPERFICIE ACCESSORIA (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:

- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m.1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile

16 - SUPERFICIE COMPLESSIVA (SC)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC = SU + 60\% SA$)

17 - SUPERFICIE CALPESTABILE

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (Su) e delle superfici accessorie (Sa) di pavimento

18 - SAGOMA

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m

19 - VOLUME TOTALE O VOLUMETRIA COMPLESSIVA

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda

20 - PIANO FUORI TERRA

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio

21 - PIANO SEMINTERRATO

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio

22 - PIANO INTERRATO



Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio

23 - SOTTOTETTO

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante

24 - SOPPALCO

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso

25 - NUMERO DEI PIANI

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL)

26 - ALTEZZA LORDA

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura

27 - ALTEZZA DEL FRONTE

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane

28 - ALTEZZA DELL'EDIFICIO

Altezza massima tra quella dei vari fronti

29 - ALTEZZA UTILE

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata

30 - DISTANZE

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, eccetera), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta

31 - VOLUME TECNICO

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, eccetera)

32 - EDIFICIO

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo

33 - EDIFICIO

Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare

34 - PERTINENZA



Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà

35 - *BALCONE*

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni

36 - *BALLATOIO*

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37 - *LOGGIA/LOGGIATO*

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni

38 - *PENSILINA*

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 - *PORTICO/PORTICATO*

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio

40 - *TERRAZZA*

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni

41 - *TETTOIA*

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali

42 - *VERANDA*

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribile
(Raffaele Lungarella, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 2 gennaio 2016)

Fisco & Agevolazioni

■ Stop al bonus mobili per il 2017

Dopo il 2016, le giovani coppie non potranno più usufruire della detrazione bonus mobili fino a 1600 euro.

Bonus Mobili 2016: i requisiti necessari. Il 31 dicembre 2016 è stato il termine ultimo per le giovani coppie di effettuare il bonifico per il pagamento delle spese relative all'acquisto di mobili e arredi fino a un tetto massimo di 16.000 euro. Infatti, poiché non è prevista alcuna proroga per tali agevolazioni dalla Legge di stabilità, il 2016 è l'ultimo anno utile, per le giovani coppie, di usufruire del bonus mobili, mentre per il 2017 resterà in vigore il bonus mobili ordinario, seppur con delle limitazioni rispetto alle regole valide fino al 31 dicembre 2016.

Le agevolazioni erano destinate alle giovani coppie che, al 31 dicembre 2016, fossero costituite da coniugi, a partire dal 2016, o da conviventi more uxorio da almeno 3 anni. In tal caso, la convivenza poteva essere attestata tramite iscrizione dei due componenti all'interno dello stesso stato di famiglia oppure tramite un'autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR



n. 445/2000. Inoltre, almeno uno dei due componenti non doveva aver superato, sempre al 31 dicembre 2016, i 35 anni di età.

Un altro requisito per la coppia era che avesse acquistato, entro il 2016 o entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Unico PF 2017 (per gli immobili acquistati nel 2016), un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Bonus Mobili 2017: cosa cambia. Tra le agevolazioni fiscali 2017, introdotte o prorogate con modifiche della Legge di Bilancio del nuovo anno, è incluso anche il Bonus mobili 2017, grazie al quale chiunque potrà acquistare, a un prezzo vantaggioso, gli arredi nuovi e i grandi elettrodomestici per la prima casa, purché, oltre all'acquisto dei mobili, venga documentata una ristrutturazione edilizia, avviata non prima del 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. Dunque, la proroga attuata dal Parlamento con la legge di Bilancio approvata alla fine del 2016 non estende più le agevolazioni alle giovani coppie under 35. Se precedentemente, infatti, i giovani che stavano mettendo su casa per la prima volta potevano godere del Bonus Mobili anche senza ristrutturazione e con un tetto di spesa massimo più alto, a 16 mila euro, per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, a partire dal 1° gennaio 2017 non sarà più così. L'estensione infatti non è stata prorogata e anche i giovani, a partire da quest'anno, per poter godere del Bonus Mobili 2017, saranno necessariamente chiamati a effettuare lavori di ristrutturazione in casa.

I requisiti. Il bonus mobili ordinario prevede una detrazione del 50%, spalmata dallo Stato in dieci anni su una spesa massima per gli arredi e gli elettrodomestici di dieci mila euro. Per accedere alle agevolazioni fiscali del bonus mobili 2017 gli elettrodomestici acquistati devono essere almeno in classe energetica A+, ad eccezione del forno che può essere A. Gli arredi per i quali può essere richiesta la detrazione fiscale sono letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, come pure materassi e apparecchi di illuminazione. È opportuno ricordare, poi, che è per richiedere il bonus è fondamentale conservare i documenti dei lavori e dei pagamenti.

(Ivan Meo, Il Sole 24ORE – Tecnici24, 9 gennaio 2017)

■ **Ecobonus, sismabonus, mobili: la mappa delle agevolazioni in vigore dal 1° gennaio**

Guida sintetica - ma completa - ai bonus, rinnovati e potenziati dalla legge di bilancio 2017

Una guida schematica ed efficace per valutare la convenienza e le opportunità offerte dalle agevolazioni fiscali per il 2017 in materia di efficienza energetica, adeguamento e miglioramento antisismico e acquisto di nuovi mobili per la casa. La mappa dei bonus - a cura di Confedilizia - spiega in modo sintetico e per capitoli cosa si può fare e quanto si risparmia.

Ristrutturazioni edilizie (detrazione Irpef)

Oggetto dell'agevolazione

*) Per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

*) Per le parti comuni di edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

*) Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall'amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatrice edifici ecc.

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione

*) dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2017 = 96.000 euro

*) dal 1° gennaio 2018 = 48.000 euro

Misura della detrazione (dall'imposta lorda)

*) dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 50%, in dieci quote annuali

*) dall'1.1.2018 = 36%, in dieci quote annuali

Acquisto mobili e grandi elettrodomestici (detrazione Irpef)



Oggetto dell'agevolazione

*) Acquisto di mobili e di «grandi elettrodomestici» (es.: frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, «finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione»

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione

a) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 10.000 euro (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni Irpef)

b) dall'1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 16.000 euro delle spese documentate per l'acquisto di mobili ed arredo per l'abitazione principale a favore delle giovani coppie (costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, da almeno tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni) «acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale». Tale beneficio non è cumulabile con la misura di cui al punto a).

Misura della detrazione (dall'imposta lorda)

*) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 50%, in 10 quote annuali

*) dall'1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 50% (acquisto mobilio giovani coppie), in 10 quote annuali

*) dall'1.1.2017 fino al 31.12.2017= 50% delle spese di cui al punto a), in 10 quote annuali, sostenute nell'anno 2017, limitatamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell'anno 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017

Interventi per il risparmio energetico (detrazione Irpef/Ires)

Oggetto dell'agevolazione

*) Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici

*) Dall'1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Importo massimo della detrazione

*) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro

*) dall'1.1.2018 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall'imposta lorda)

*) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 65%, in 10 quote annue

*) dall'1.1.2018 = 36%, in 10 quote annue

Interventi per il risparmio energetico particolarmente rilevanti (detrazione Irpef/Ires)

Oggetto dell'agevolazione

*) Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio

Importo massimo della detrazione

*) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000

*) dall'1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall'imposta lorda)

*) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 65%, in 10 quote annuali

*) dall'1.1.2017 = 36%, in 10 quote annuali



Cessione crediti ai fornitori

Per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella "no tax area" (pensionati, dipendenti e autonomi), in luogo della detrazione dall'imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.3.2016.

Specifici interventi per il risparmio energetico sulle parti comuni di edifici condominiali (detrazione irpef/ires)

Oggetto dell'agevolazione

a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo

b) Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al d.m. Ministero dello sviluppo economico 26.6.'15

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione

*) Dall'1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio

*) dall'1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie

Misura della detrazione (dall'imposta lorda)

*) Dall'1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 70%, per le spese di cui al punto a), in 10 quote annuali

*) Dall'1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 75%, per le spese di cui al punto b), in 10 quote annuali

*) dall'1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali

Asseverazione

La sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione di prestazione energetica degli edifici di cui al d.m. Ministero dello sviluppo economico 26.6.2015.

Cessione crediti ai fornitori

Per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai punti a) e b), i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall'imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione saranno definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Interventi antisismici (detrazione irpef/ires, sulla base dell'interpretazione dell'agenzia delle entrate)

Oggetto dell'agevolazione

*) Specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, da ultimo, dopo l'1.1.2017

*) Dall'1.1.2017 sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione

*) fino al 31.12.2016 = 96.000 euro

*) dall'1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 96.000 euro

*) dall'1.1.2022 = 48.000 euro

Misura della detrazione (dall'imposta lorda)

*) fino al 31.12.2016 = 65%, in dieci quote annuali

*) dall'1.1.2017 al 31.12.2021 = 50%, in cinque quote annuali



*) dall'1.1.2022 = 36%, in dieci quote annuali

Ulteriori interventi

*) dall'1.1.2017 al 31.12.2021 l'agevolazione si applica anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1.1.2017

Misure potenziate della detrazione

*) Elevata al 70%, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore

*) Elevata all'80%, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori

*) Elevata al 75%, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore

*) Elevata all'85%, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori

Linee guida

Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell'efficacia degli interventi effettuati saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Cessione crediti ai fornitori

Per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi antisismici realizzati su parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall'imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione saranno definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Divieto di cumulo

Le detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con agevolazioni spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

(Il Sole 24ORE – Quotidiano Edilizia & Territorio, 2 gennaio 2017)



Sicurezza

■ **Il nuovo bando ISI 2016**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2016 è stato pubblicato l'Avviso pubblico ISI 2016 relativo al finanziamento di progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per la bonifica da materiali contenenti amianto e per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

1. Progetti di investimento;
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;



4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.

Il finanziamento, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse ed è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA. Per i progetti di investimento, i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento. Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica. Sono previste tre distinte fasi procedurali:

26

Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice identificativo

Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione "Accedi ai servizi online" del sito Inail le imprese registrate avranno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia".

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l'impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (Nome Utente e Password). Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail, nella sezione "Accedi ai servizi online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017.

Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia", potranno accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day)

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo.

Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all'Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della domanda.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 9 gennaio 2017)



Rassegna di normativa

(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 17 novembre 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia.
(G.U. 2 dicembre 2016, n. 282)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 18 novembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 413).
(G.U. 2 dicembre 2016, n. 282)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 18 novembre 2016

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova.
(Ordinanza n. 411).
(G.U. 2 dicembre 2016, n. 282)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 29 novembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.
(Ordinanza n. 418).
(G.U. 2 dicembre 2016, n. 282)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 18 novembre 2016

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall'11 al 18 marzo 2016 nel territorio della Provincia di Foggia. (Ordinanza n. 410).
(G.U. 3 dicembre 2016, n. 283)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 18 novembre 2016

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in Provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 412).
(G.U. 3 dicembre 2016, n. 283)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA



GRUPPO24ORE

RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 15 novembre 2016

Individuazione dei Comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 3).

(G.U. 3 dicembre 2016, n. 283)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 novembre 2016

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 416).

(G.U. 6 dicembre 2016, n. 285)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 dicembre 2016

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova. (Ordinanza n. 421).

(G.U. 9 dicembre 2016, n. 287)

DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 227

Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

(G.U. 10 dicembre 2016, n. 288)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 dicembre 2016

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotona e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotona, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 420).

(G.U. 10 dicembre 2016, n. 288)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 novembre 2016

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 419).

(G.U. 12 dicembre 2016, n. 289)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 dicembre 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Umbria.

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 dicembre 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto.

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 dicembre 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte.

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 ottobre 2016, n. 228

Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattordicesimo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(G.U. 15 dicembre 2016, n. 292)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena.

(G.U. 15 dicembre 2016, n. 292)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova.

(G.U. 15 dicembre 2016, n. 292)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 novembre 2016

Casi di esclusione dal divieto di circolazione, previsto dall'articolo 1, comma 232, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 di interesse storico e collezionistico.

(G.U. 16 dicembre 2016, n. 293)

LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

(G.U. 17 dicembre 2016, n. 294)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 14 dicembre 2016

Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016. (Ordinanza n. 7). (16A08712)

(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 14 dicembre 2016

Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. (Ordinanza n. 8).

(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 14 dicembre 2016



Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 9).
(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 3 novembre 2016
(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 dicembre 2016**

Attuazione della legge 3 maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 dicembre 2016**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 19 dicembre 2016**

Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 10).
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 dicembre 2016**

Adozione dello schema di statuto-tipo per il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
(G.U. 24 dicembre 2016, n. 300)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2016**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 422).
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 dicembre 2016**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. (Ordinanza n. 427).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 ottobre 2016, n. 245**

Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2016**



Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto. Proroga della contabilità speciale n. 5792. (Ordinanza n. 426).
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2016**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvoturno nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 425).
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2016

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona.
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2016

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino.
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 dicembre 2016

Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2016**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto. Proroga della contabilità speciale n. 5823. (Ordinanza n. 424).
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2016**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto. Proroga della contabilità speciale n. 5773. (Ordinanza n. 423).
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 novembre 2016

Modalità di designazione dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, nonché modalità di svolgimento della sua attività.
(G.U. 7 gennaio 2017, n. 5)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 dicembre 2016

Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)



DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257

Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
(G.U. 13 gennaio 2017, n. 10, S.O., n. 3)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 9 novembre 2016**

Modifiche al decreto 18 settembre 2006 recante «Regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239».
(G.U. 14 gennaio 2017, n. 11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Emilia Romagna per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Umbria per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Abruzzo per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 14 novembre 2016**

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 gennaio 2017**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 429).
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 gennaio 2017**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena. (Ordinanza n. 428).
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 gennaio 2017**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici



verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte. (Ordinanza n. 430).

(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Piemonte per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Lazio per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni. (G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Molise per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni. (G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 9 gennaio 2017

Istituzione e funzionamento del Comitato tecnico-scientifico della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 11). (G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 9 gennaio 2017

Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. (Ordinanza n. 12).

(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 9 gennaio 2017

Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 13).

(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Puglia per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Sardegna per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo



5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2016, n. 259

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di demanio idrico.

(G.U. 19 gennaio 2017, n. 15)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Toscana per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 19 gennaio 2017, n. 15)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Veneto per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 19 gennaio 2017, n. 15)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Lombardia per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 19 gennaio 2017, n. 15)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Marche per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 20 gennaio 2017, n. 16)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Campania per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 20 gennaio 2017, n. 16)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

29 dicembre 2016

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Basilicata per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 20 gennaio 2017, n. 16)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 novembre 2016

Modifica del decreto 13 settembre 2016 in materia di incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia.

(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 gennaio 2017**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 431).
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 gennaio 2017**

Superamento della situazione di criticita' derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della Regione Marche. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 5847. (Ordinanza n. 432).
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 gennaio 2017**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014. Proroga della contabilita' speciale n. 5870. (Ordinanza n. 433).
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)

35



Appalti

**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 16 novembre 2016**

Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici». (Delibera n. 1190).
(G.U. 3 dicembre 2016, n. 283)

**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PROVVEDIMENTO 16 novembre 2016**

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
(G.U. 5 dicembre 2016, n. 284)

**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 novembre 2016**

Rettifica delle Linee guida n. 4/2016 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". (Delibera n. 1097).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

**AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
COMUNICATO**

Comunicato relativo alla circolare n. 4 del 15 dicembre 2016, recante: «Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti».
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

**AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
COMUNICATO**

Comunicato relativo alla circolare n. 3 del 6 dicembre 2016, recante: «Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione».
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)



AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 16 novembre 2016

Linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice». (Delibera n. 1293).

(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

COMUNICATO

Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di ristorazione

(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 novembre 2016, n. 248

Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 28 dicembre 2016

Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013. (Delibera n. 1309/2016).

(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)



Economia e Fisco

LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

(G.U. 2 dicembre 2016, n. 282, S.O., n. 53)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 novembre 2016

Modalità di recupero del contributo alla finanza pubblica a carico delle province e città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

(G.U. 3 dicembre 2016, n. 283)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 ottobre 2016

Aggiornamento delle modalità del pagamento e dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese per l'istruttoria, le verifiche, i controlli e le procedure di rilascio della licenza ferroviaria.

(G.U. 7 dicembre 2016, n. 286)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 dicembre 2016

Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.

(G.U. 20 dicembre 2016, n. 296)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2016

Definizione dei criteri e delle procedure per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 1,



comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa complessiva entro il limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2016.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2016

Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)

**AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICATO**

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298, n. 98)

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
(G.U. 23 dicembre 2016, n. 299)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2016

Autorizzazione alla cessione alla BEI, della garanzia dello Stato concessa alla CDP, in relazione ai crediti scaturenti dai contratti di finanziamento stipulati con le banche.
(G.U. 23 dicembre 2016, n. 299)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2016

Modifica dei decreti 2 agosto e 16 settembre 2016, concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata - spese sanitarie (Sistema tessera sanitaria), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014.
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 dicembre 2016

Determinazione, per l'anno 2017, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazioni alla CONSAP S.p.A. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 dicembre 2016

Determinazione, per l'anno 2017, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazioni alla CONSAP S.p.A. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2016

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività professionali.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.S., n. 14)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2016

Approvazione delle territorialità specifiche.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.S., n. 14)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2016

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture.



(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.S., n. 14)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2016

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio.

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.S., n. 14)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2016

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi.

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.S., n. 14)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2016

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, rilevati dal 1° luglio al 30 settembre 2016, con applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2017.

(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2016

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2016

Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019.

(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304, S.O., n. 62)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 ottobre 2016

Criteri di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)



Immobili/Edilizia

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2016

Ripartizione, per l'anno 2016, del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

(G.U. 5 dicembre 2016, n. 284)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 ottobre 2016

Riparto e modalità di assegnazione delle risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, per il programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica. Anticipazione annualità 2017 per gli interventi di linea a).

(G.U. 12 dicembre 2016, n. 289)

MINISTERO DELLA DIFESA

COMUNICATO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Erice.

(G.U. 12 dicembre 2016, n. 289)



**MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Ginosa.
(G.U. 12 dicembre 2016, n. 289)

**MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Travesio.
(G.U. 12 dicembre 2016, n. 289)

**AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 6 dicembre 2016**

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 7 dicembre 2016**

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.
(G.U. 14 dicembre 2016, n. 291)

**MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un alloggio in Sarzana.
(G.U. 14 dicembre 2016, n. 291)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO**

Comunicato afferente il decreto di sclassifica 11 agosto 2016, relativo al trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree demaniali marittime, in Venezia.
(G.U. 21 dicembre 2016, n. 297)

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO**

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2016 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
(G.U. 23 dicembre 2016, n. 299)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2016**

Dismissione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 106757).
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2016**

Dismissione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 106758).
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 19 dicembre 2016

Dismissione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 106759).
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO**

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Pescopagano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 1° lotto.



(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nei Comuni di Pescopagano e di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)



Professione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 153/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 20 ottobre 2016.

(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)



Pubblica Amministrazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2016

Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, per l'anno 2015.

(G.U. 1 dicembre 2016, n. 281)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2016

Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (16A08470)

(G.U. 1 dicembre 2016, n. 281)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2016

Concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, concernente «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016».

(G.U. 1 dicembre 2016, n. 281)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 novembre 2016

Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013.

(G.U. 2 dicembre 2016, n. 282)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2016

Modifica del Piano assicurativo agricolo 2016 - differimento del termine del 31 ottobre per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate.

(G.U. 6 dicembre 2016, n. 285)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016 concernente l'approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016.

(G.U. 12 dicembre 2016, n. 289, S.O., n. 54)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2016



GRUPPO24ORE

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 ottobre 2016**

Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti.
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO**

Adozione del nuovo Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO**

Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali a rete per la diffusione delle potenzialità della banda ultralarga e il rafforzamento della capacità amministrativa in ambito locale oggetto di preliminare valutazione ai fini della concessione del finanziamento da parte del Ministero dello sviluppo economico.
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 novembre 2016**

Modifica al decreto 6 ottobre 2009 relativo alla determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13, dell'articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(G.U. 14 dicembre 2016, n. 291)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO**

Avviso relativo al riparto del fondo destinato al rinnovo parchi autobus, ex art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ex art. 7, comma 11-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21.
(G.U. 14 dicembre 2016, n. 291)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2016

Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.
(G.U. 14 dicembre 2016, n. 291, S.O., n. 55)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
COMUNICATO**

Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso pubblico «Orientamento e placement giovani talenti».
(G.U. 16 dicembre 2016, n. 293)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 novembre 2016**

Procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e per la trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87.



(G.U. 20 dicembre 2016, n. 296)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 novembre 2016

Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati.

(G.U. 21 dicembre 2016, n. 297)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 novembre 2016

Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo.

(G.U. 21 dicembre 2016, n. 297)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto 13 dicembre 2016, recante la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione relative al bando «grandi progetti di ricerca e sviluppo - risorse PON IC».

(G.U. 21 dicembre 2016, n. 297)

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

(G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O., N. 57)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2016

Determinazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali.

(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2016

Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. (Prot. n. 215).

(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 dicembre 2016

Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile.

(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 agosto 2016

Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). (Delibera n. 43/2016).

(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 14 dicembre 2016

Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla COVIP.

(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)



LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
(G.U. 28 dicembre 2016, n. 302)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 10 agosto 2016**

Approvazione del programma complementare al PON "Città Metropolitane 2014-2020" - Agenzia coesione territoriale. (Delibera n. 46/2016).
(G.U. 28 dicembre 2016, n. 302)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2016

Ripartizione, per l'anno 2016, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle Pubbliche Amministrazioni. (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 2 dicembre 2016**

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2013.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 2 dicembre 2016**

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2014.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 2 dicembre 2016**

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2015.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 7 dicembre 2016**

Attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 6 dicembre 2016**

Riparto contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla legge n. 448/1998 per l'anno 2015 - Piano gestionale 1.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 6 dicembre 2016**

Riparto contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla legge n. 448/1998 per l'anno 2015 - Piano gestionale 6.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto 16 dicembre 2016 recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione relative al bando "Reti di impresa per l'artigianato digitale".
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Rimborso 2016 alle emittenti televisive e radiofoniche locali per la trasmissione di messaggi autogestiti nelle campagne elettorali o referendarie.

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Avviso relativo al bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967.

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. (Autorizzazione n. 1/2016).

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016

Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

(Autorizzazione n. 2/2016).

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni. (Autorizzazione n. 3/2016).

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2016).

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari. (Autorizzazione n. 5/2016). (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2016).

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016

Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2016).

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016

Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici. (Autorizzazione n. 8/2016).

(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016



Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica.
(Autorizzazione n. 9/2016).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)

LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016, n. 243

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244

Proroga e definizione di termini.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 2016

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 2016

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2017 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 novembre 2016

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 novembre 2016

Incremento delle risorse finanziarie destinate all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020».
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 28 novembre 2016

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2016

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro sulle successioni e donazioni.
(G.U. 31 dicembre 2016, n. 305)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2016

Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
(G.U. 31 dicembre 2016, n. 305)



**AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICATO**

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2016 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.
(G.U. 31 dicembre 2016, n. 305)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 dicembre 2016**

Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO**

Nuova graduatoria per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazioni relative al bando «Horizon 2020 - risorse PON IC».
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO**

Modalità e termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti.
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 novembre 2016**

Rifinanziamento, per l'anno 2016, del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti».
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 22 dicembre 2016**

Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 5 dicembre 2016, n. 381060**

Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2016

Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016.
(G.U. 5 gennaio 2017, n. 4)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 novembre 2016**

Indicazione degli uffici competenti all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, per le opere di competenza statale.
(G.U. 5 gennaio 2017, n. 4)



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 ottobre 2016

Istituzione, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento GBER 651/2014, di un regime di aiuti agli investimenti per le infrastrutture elettriche.

(G.U. 7 gennaio 2017, n. 5)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 2016

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le attività del Consiglio nazionale delle ricerche svolte nell'ambito del VII programma quadro della Comunità europea di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e su altre linee del bilancio dell'Unione europea. (Decreto n. 45/2016).

(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 2016

Contributo nazionale ex-ante a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma di cooperazione interregionale Urbact III che beneficia del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, annualità 2016. (Decreto n. 46/2016).

(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2016

Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2016.

(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254

Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 ottobre 2016, n. 255

Regolamento recante regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale.

(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2016

Modifiche ed integrazioni ai Regolamenti ISVAP n.7 del 13 luglio 2007 e n. 22 del 4 aprile 2008 e al provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013. (Provvedimento n. 53/2016).

(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7, S.O., n. 1)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMUNICATO

Mancata conversione del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016».

(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante: "Proroga e definizione di termini.". (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016).

(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)



CORTE DEI CONTI

DECRETO 22 dicembre 2016

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019.

(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8, S.O., n. 2)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 16 settembre 2016

Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo I, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Decreto n. 713).

(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2016

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia. (17A00183)

(G.U. 13 gennaio 2017, n. 10)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 2016

Termine finale della prima fase di applicazione del regime dell'adempimento collaborativo.

(G.U. 13 gennaio 2017, n. 10)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2016

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019.

(G.U. 13 gennaio 2017, n. 10, S.O., n. 4)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Modifica della disciplina del bonus elettrico

(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2016

Primo riparto a favore dei Comuni delle somme accantonate del Fondo di solidarietà comunale 2016.

(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12, S.O., n. 5)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 2016. Situazione del bilancio dello Stato.

(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12, S.S., n. 1)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 30 dicembre 2016 recante «Modalità e termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».

(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Erogazione di contributi pubblici a sostegno di progetti di internazionalizzazione delle PMI presentati dai Consorzi per l'internazionalizzazione - Annualità 2017.

(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



DECRETO 2 dicembre 2016

Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.

(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Modalita' e termini per l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR per la funzione del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3

Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

(G.U. 19 gennaio 2017, n. 15)



Sicurezza

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE COMUNICATO

Entrata in vigore della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, adottata il 13 aprile 2005 e aperta alla firma a New York il 14 settembre 2005.)

(G.U. 6 dicembre 2016, n. 285)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 novembre 2016

Requisiti per il rilascio dei Titoli per la navigazione nazionale costiera.

(G.U. 9 dicembre 2016, n. 287)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO



Classificazione di un prodotto esplodente
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 novembre 2016**

Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime.
(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295, S.O., n. 56)

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO**

Avviso pubblico ISI 2016 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
(G.U. 23 dicembre 2016, n. 299)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 novembre 2016**

Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di



addestramento per gli iscritti alla gente di mare.
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301, S.O., n. 59)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 ottobre 2016**

Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 dicembre 2016**

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 dicembre 2016**

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 dicembre 2016**

Approvazione dei modelli di Certificati di sicurezza per nave da passeggeri e relativo elenco dotazioni (Form P).
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO**

Proroga dei termini di scadenza dell'avviso pubblico 2016 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ISI-agricoltura 2016.
(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 novembre 2016**

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2016, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1118, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)



Rassegna di giurisprudenza

Condominio ed Immobili

■ Corte di Cassazione – Sentenza 4 gennaio 2016 n. 113



NOTA

Senza parapetto è luce irregolare e non veduta

È una luce irregolare e non una veduta, l'apertura sul lastrico solare, priva del parapetto che consentirebbe di affacciarsi sul terrazzo del vicino.

La Corte di cassazione, con la sentenza n.113 depositata ieri, pur negando il carattere di veduta dell'apertura oggetto del contendere, afferma il dovere del proprietario del lastrico solare di costruire un muretto recintato da una rete metallica per rendere la luce irregolare conforme alle prescrizioni stabilite dal codice civile.

La Cassazione respinge la tesi del proprietario del terrazzo di copertura di un edificio, che ospitava un'ex conceria, secondo la quale a favore del lastrico solare c'era una servitù di veduta a carico del giardino sottostante: immobili entrambi, in origine di un unico proprietario.

Un "privilegio" per destinazione del padre di famiglia, che sarebbe stato riconoscibile da un muretto di un metro di altezza «pari a quattro linee di conci in muratura». La Cassazione precisa però che la servitù può essere affermata solo se le opere permanenti destinate al suo esercizio sono preesistenti al momento in cui il fondo viene diviso in più parti. Nel caso esaminato invece il "muretto" sopra il giardino era di un metro, a fronte dell'originale alto 75 centimetri.

Questo aveva indotto la Corte d'appello a constatare l'aggravamento della condizione del fondo servente. Il muretto di cinta era stato correttamente considerato dalla Corte d'appello come luce irregolare e non veduta.

La Cassazione ricorda che l'assenza di un parapetto sulla terrazza di copertura di un edificio, che sia di normale accessibilità e praticabilità da parte del proprietario è un elemento decisivo per escludere che l'opera abbia il carattere della veduta o del prospetto, ma non basta a negare che sia una luce irregolare. Per questo il vicino ha sempre il diritto di esigere l'adeguamento ai requisiti stabiliti per le luci.

Per la Suprema corte «il lastrico solare agevolmente accessibile, se posto allo stesso livello e destinato al servizio della porzione immobiliare sita all'ultimo piano dell'edificio, può comportare l'obbligo del proprietario di quest'ultimo di costruzione di un muretto recinto da rete metallica onde rendere la luce irregolare conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 901 del Codice civile». **(Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 5 gennaio 2017)**



■ **Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile - Sentenza 23 novembre 2016 n. 23902**



NOTA

Cassazione, il sottotetto non è del costruttore ma del condominio

A meno che non risulti diversamente dagli atti di acquisto o da caratteristiche strutturali - Sentenza 23902/2016

La Corte di cassazione (sentenza 23902/2016, relatore Antonio Scarpa) ha ribadito che il sottotetto è proprietà comune condominiale a meno che non risulti diversamente dall'atto di acquisto o dalle caratteristiche strutturali del sottotetto medesimo.

In particolare, la società costruttrice rivendicava la proprietà esclusiva dei sottotetti nei confronti del condominio, assumendo che gli stessi non fossero stati oggetto di singole vendite e non potesse trovare applicazione l'articolo 1117 del Codice civile. Secondo la definizione elaborata dalla dottrina e della giurisprudenza, il sottotetto è quell'ambiente posto tra il soffitto dell'ultimo piano ed il tetto dell'edificio e serve a proteggere questo piano dal caldo, dal freddo e dall'umidità, formando una camera d'aria tra il tetto ed il solaio.

Nel caso che affrontato dalla Cassazione i giudici hanno confermato la piena applicabilità al caso di specie dell'articolo 1117 del Codice civile che definisce le parti comuni del condominio. In particolare questo articolo di legge prevede proprio al punto 2 che i sottotetti debbano considerarsi oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio condominiale. Ciò significa che il sottotetto appartiene a ciascun condòmino pro quota che lo può usare come ogni altro vano condominiale, purché non ne impedisca il pari uso e godimento agli altri condòmini. Al sottotetto andranno quindi applicate le regole fissate dal Codice per le parti comuni dell'edificio e i criteri di ripartizione delle spese previsti dall'articolo 1123 del Codice.

Indipendentemente da questa nuova indicazione legislativa, già la Cassazione si era pronunciata più volte in questo senso, ovvero ritenendo i sottotetti destinati, per le loro caratteristiche funzionali e strutturali, all'uso comune (sentenze 6143/2016, 8968/2002 e 7764/1999).

Ove il rapporto di accessorietà tra il sottotetto e la destinazione all'uso comune venga meno, lo stesso sottotetto può essere ritenuto di pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano se assolve all'esclusiva funzione di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall'umidità. La proprietà del sottotetto quindi si determina in base al titolo (atto di compravendita o regolamento condominiale) oppure in base alla funzione a cui è destinato.

In concreto, la proprietà esclusiva del sottotetto è da escludersi in tutti i casi in cui i condòmini possano agevolmente accedervi, oppure vi siano degli impianti comuni, o nel caso più frequente di agevolare il passaggio al tetto. Ancora a ottobre di quest'anno la Cassazione, con la sentenza n.20038, si è espressa in senso analogo, muovendo dalla presunzione di comunione del sottotetto in base all'articolo 1117 del Codice civile, se non risulta diversamente dal titolo o dalla funzione cui esso è destinato in concreto.

(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 3 gennaio 2017)



Edilizia e Urbanistica

■ **Tar Puglia – Bari - Sezione III – Sentenza 16 novembre 2016**



NOTA

Condannato il proprietario dell'immobile per le violazioni del costruttore

La terza sezione del Tar di Bari ha stabilito che il proprietario di un immobile, anche se in buona fede, può essere condannato al pagamento della sanzione pecuniaria a fronte dell'abuso edilizio compiuto



dal costruttore che gli ha venduto l'immobile, evidenziando che la sanzione in questione ha natura reale e segue l'immobile nei successivi trasferimenti di proprietà. (Tar Puglia, sez. III, 16.11.2016)

La vicenda

Il proprietario di una ditta individuale ricorre al giudice amministrativo chiedendo l'annullamento del provvedimento con il quale il Comune gli ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) per interventi eseguiti in base a permesso di costruire successivamente annullato.

Il ricorrente, in sostanza, lamenta l'erronea irrogazione dell'ingente sanzione, pari ad oltre quattrocentomila euro, nonostante la sua totale estraneità rispetto alla realizzazione dell'opera abusiva.

A sostegno della sua tesi il ricorrente deduce la violazione dell'art. 38 del Dpr 380/2001 puntualizzando di aver acquistato, in buona fede, da una società edile l'immobile oggetto di sanzione, e che tale immobile era stato realizzato in virtù di un valido permesso di costruire che, successivamente, era stato annullato dal Consiglio di Stato e che di tale annullamento non era stato mai informato.

Alla luce di tali circostanze il ricorrente ha dedotto la sua estraneità rispetto all'abuso contestato, e di non aver mai avuto notizia dello stesso al momento del rogito notarile. (In tema effetti scaturenti dall'annullamento del permesso di costruire vedasi tra le pronunce più recenti T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 29-07-2016, n. 1790)

La tesi dell'ente

Durante lo svolgimento del processo amministrativo il Comune ha insistito per il rigetto del ricorso sottolineando la natura reale e ripristinatoria della sanzione comminata ex art. 38 dpr 380/2001 norma che disciplinando gli interventi realizzati in base a permesso annullato così recita "In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa..."

La sentenza del Tar Puglia.

La terza sezione del Tar di Bari ha dichiarato infondato il ricorso accogliendo in toto la tesi dell'ente.

Puntualizzano a tal proposito i giudici amministrativi che il ricorrente ha fondato il ricorso sulla propria buona fede incontestata riscontrabile, fra l'altro, dal contratto di compravendita nel quale si faceva riferimento al fatto che il fabbricato in questione era stato realizzato nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente ed in conformità con le concessioni edilizie, osservando che la sanzione prevista dall'art. 38 del Dpr 380/2001 rientra fra le sanzioni amministrative aventi funzione afflittiva diretta a punire, quindi, solo l'autore dell'illecito.

I giudici amministrativi non hanno condiviso la tesi del ricorrente effettuando alcune precisazioni in merito alla natura della sanzione prevista dall'art. 38 del Dpr 380/2001.

Precisa a tal riguardo la sentenza che la sanzione in questione appartiene al genus delle misure ripristinatorie, ed è prevista dalla norma in sostituzione della misura demolitoria di cui è indiscussa la natura reale. Di conseguenza, puntualizza la sentenza, essendo evidente che la demolizione dell'immobile abusivo è una sanzione di natura reale, la sanzione pecuniaria che sostituisce la demolizione ha la stessa natura reale considerata l'alternatività fra le due misure e cioè demolizione e sanzione pecuniaria.

Pertanto proprio in virtù della natura reale la sanzione in questione si caratterizza, come afferma la giurisprudenza, per il fatto di "seguire l'immobile nei suoi trasferimenti successivi, pertanto da tale



circostanza si evince che la sanzione pecuniaria deve considerarsi legittimamente comminata anche in capo all'attuale proprietario dell'opera abusiva" (ex multis: Tar Piemonte 52874/2003; Tar 306/2009; Tar Toscana 361/2012).

In conclusione, quindi, il principio che si evince dalla sentenza appena commentata è che la sanzione pecuniaria, in caso di abuso edilizio, è una misura alternativa alla demolizione protesa all'eliminazione della situazione antigiuridica consistente nella realizzazione e permanenza di un'opera contrastante con la vigente disciplina urbanistica; pertanto non assume alcuna rilevanza l'estraneità del proprietario dell'immobile rispetto all'abuso commesso dal suo dante causa, di conseguenza la sanzione può considerarsi legittimamente comminata anche nei confronti del proprietario dell'immobile dopo l'annullamento del permesso di costruire.

(Leonarda Colucci, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 19 dicembre 2016)

■ TAR Lombardia – Milano - Sezione I - Sentenza 6 dicembre 2016, n. 2307



NOTA

L'illegittimità della demolizione degli immobili "ante '67"

Una pronuncia del Giudice Amministrativo (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sent. 6 dicembre 2016, n. 2307) consente di richiamare due questioni che spesso sono oggetto di dibattito tra i privati e la Pubblica amministrazione: la necessità dei titoli abilitativi per gli immobili cosiddetti "ante '67" e la legittimazione di un'opera edilizia numerosi anni dopo la sua realizzazione.

Il caso oggetto della sentenza in esame

Nel 2006 il Comune ha adottato un'ordinanza per ingiungere alla cooperativa ricorrente la demolizione degli "spogliatoi, servizi e piscine interrate" relativi al tennis club di proprietà del ricorrente.

Poiché tali manufatti erano stati edificati nel 1948 e nel 1963, la ricorrente ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero illegittimi perché presupponevano la necessità che le opere in esame fossero state assentite con un titolo abilitativo.

La Cooperativa, inoltre, ha ritenuto che il comune non potesse ingiungere la demolizione di opere realizzate cinquanta anni prima.

Il TAR adito ha accolto il ricorso perché ha ritenuto fondati tali motivi di ricorso.

La licenza edilizia per gli immobili realizzati prima del 1967

Anche se nel caso in esame l'illegittimità dell'intervento proviene dal combinato disposto dell'art. 31 della legge urbanistica (legge 1150/1942) in combinato disposto con le disposizioni dei regolamenti comunali vigenti all'epoca, si rileva che, a prescindere da questi ultimi, qualora la realizzazione di un immobile sia iniziata prima del 1° settembre 1967 sarebbe sufficiente una dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario. Infatti l'art. 40 della legge 47/1985 prevede che «per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 15 del 4 gennaio 1968, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967».

Tale discorso, poi, vale esclusivamente per gli immobili edificati all'interno del centro abitato, poiché "l'art. 31 della legge 1150/1942, nel testo allora vigente, non prescriveva il rilascio della licenza edilizia per le costruzioni realizzate su terreni ricadenti al di fuori del centro abitato" (TAR Toscana, Firenze, Sez. III, sent. 29 maggio 2014, n. 899).

Pertanto, per un motivo o per l'altro, appare quantomeno molto difficoltoso che un comune, al giorno d'oggi, riesca a demolire un immobile "ante '67". Ciò anche perché violerebbe l'affidamento del proprietario dell'immobile.



Il principio di affidamento

La Cooperativa ricorrente ha ritenuto che gli atti impugnati fossero lesivi dell'affidamento nella legittimità delle opere.

Tale profilo di illegittimità è stato sottolineato anche dal G.A. adito il quale ha osservato che «l'ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell'opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera; ma deve intendersi fatta salva l'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all'entità ed alla tipologia dell'abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato. Pertanto, qualora le difformità rilevate siano di limitata entità e sia trascorso un notevole lasso di tempo dal supposto abuso, è illegittimo un ordine di demolizione di un edificio laddove non fornisca alcuna adeguata motivazione sull'esigenza della demolizione nonostante il tempo trascorso e il conseguente affidamento ingeneratosi in capo al privato» (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 8 aprile 2016, n. 1393).

56

Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto precede si può ritenere che con riferimento agli immobili realizzati decine di anni fa le Amministrazioni devono ponderare molto attentamente la "convenienza" di procedere all'adozione di ordinanze di demolizione poiché risultano difficilmente difendibili in giudizio.

(Gian Luca Ballabio, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 19 dicembre 2016)



Professione

■ Tribunale di Rovereto - Sentenza 20 dicembre 2016



NOTA

Insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla CIPAG in mancanza di correlazione tra attività svolta e titolo

A proposito dell'obbligo di iscrizione alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) si è, di recente, pronunciato il Tribunale di Rovereto. L'oggetto del contendere derivava dalla previsione di cui all'art. 5 dello Statuto della predetta Cassa, ai sensi del quale "(...) sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri (...) iscritti all'Albo Professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione".

Il Tribunale, accogliendo il ricorso presentato da un iscritto alla Cassa che non aveva mai esercitato la libera professione, ha statuito che "non è ravvisabile l'obbligo di iscrizione alla CIPAG da parte del C., non essendovi alcun nesso tra il titolo di studio di geometra da lui posseduto e l'attività in concreto svolta".

E ciò, in quanto – in sede di istruttoria testimoniale – era stato accertato "a) come il ricorrente abbia sempre svolto l'attività di muratore e non anche quella di geometra; b) come la società abbia sempre operato nel capo della costruzione e vendita di immobili e non anche nella progettazione degli stessi."

Contrariamente a quanto sostenuto da C.I.P.A.G., cioè, a giudizio del Tribunale di Rovereto è necessaria la sussistenza di un nesso di correlazione effettivo tra titolo di geometra e attività esercitata in concreto dalla persona cui viene chiesto l'adempimento contributivo. Viene, in tal modo, superata la nozione di esercizio di "attività professionale", attualmente adottata dalla Cassa nella formulazione delle richieste di pagamento dei contributi, che includerebbe anche "forme spurie e atipiche di utilizzo dell'abilitazione professionale".



Inoltre, il Giudice roveretano ha stabilito l'inconsistenza dell'eccezione, rispetto al merito della questione, relativa al fatto che la prova contraria alla presunzione di esercizio dell'attività professionale possa essere fornita solamente nei modi tassativamente indicati dalla stessa CIPAG, ritenendo che "La circostanza che tali risultanze siano emerse solo a seguito della presente controversia rileva ai soli fini della regolamentazione delle spese del giudizio, che, per tale ragione, vanno compensate".

(Barbara Fumai, Il Sole 24 ORE – Diritto24, 19 gennaio 2016)

■ **Tribunale di Perugia - Sentenza 9 giugno 2016, n. 1313**



NOTA

Vizi dell'opera, direttore dei lavori responsabile al 50% anche se "estromesso"

Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare, per conto del committente, sulla corretta esecuzione dei lavori, per cui di fronte ai vizi dell'opera, non può giustificarsi sostenendo di essere stato «estromesso» dall'appaltatore, in quanto aveva comunque l'obbligo di mettere al corrente il preponente. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia, con la sentenza del 9 giugno 2016 n. 1313, fissando al 50% la responsabilità del professionista per i difetti riscontrati nella ristrutturazione di un immobile.

57

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, afferma la sentenza, «il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al formale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza quam in concreto».

Pertanto, secondo la giurisprudenza di Cassazione, nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano «l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi». Dunque, «non si sottrae a responsabilità, il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente». In particolare, prosegue la Suprema corte, «l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati». (n. 10728/2008).

Il tribunale ha così riconosciuto la responsabilità del geometra-direttore dei lavori nella misura del 50%, a metà dunque con l'appaltatore, per la rimozione dei vizi dell'opera, per un costo stimato di oltre 8mila euro. La sentenza ha poi condannato soltanto l'appaltatore a restituire altri 26mila euro per aver preteso somme superiori di circa il doppio rispetto a quelle effettivamente necessarie per l'esecuzione dei lavori, impiegandole per l'esecuzione dei lavori presso un diverso immobile.

(Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Diritto, 30 dicembre 2016)





NOTA

Cancellato l'avvocato iscritto all'albo geometri

Cancellato dall' albo l'avvocato iscritto contemporaneamente all'Albo dei geometri, anche se non svolge quest'ultima professione. L'attività, di natura tecnica, non rientra tra le professioni che l'ordinamento forense considera compatibili. La Cassazione (sentenza 26996) respinge la tesi di un Abogado che invocava il suo diritto a restare iscritto in entrambi gli albi (nel suo caso nell'elenco speciale) in nome delle regole europee sulla concorrenza tra professionisti.

Secondo il ricorrente l'articolo 18 della legge forense (247/2012) consentirebbe all'avvocato l'iscrizione anche in altri albi se, come nel suo caso, manchi il requisito della continuità e della professionalità dell'altra attività e non ci sia una produzione di reddito. Per la Suprema corte non è così. L'ordinamento forense sul regime delle incompatibilità è tassativo e fissa rigidamente le eccezioni. La doppia iscrizione è possibile solo per: commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, pubblicitari e revisori contabili.

58

Al di fuori di queste ipotesi scatta automaticamente l'incompatibilità che preclude l'esercizio della professione di avvocato, senza che sia necessario accertare se l'attività considerata di ostacolo sia effettivamente svolta. Inutile per il ricorrente invocare la Costituzione, i regolamenti e le direttive europee in tema di ordinamenti professionali e libero mercato. Per la Cassazione la restrizione dettata dall'articolo 18 della legge forense è giustificata dalla necessità di «assicurare in relazione a interessi di ordine generale, la professionalità dell'avvocato e l'indipendente esercizio della relativa attività professionale».

Il regime del legislatore è in linea sia con la Carta sia con i principi Ue perché non si traduce in una restrizione della concorrenza e non limita la libera prestazione dei servizi o l'accesso ad un altro albo, potendo l'ostacolo essere rimosso con una cancellazione. Per la Suprema corte la diversità tra le due professioni esclude che possa esserci un margine per sindacare la ragionevolezza di una disposizione che non ammette che l'attività di avvocato si possa conciliare con una più complessa di tipo multidisciplinare.

(Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 28 dicembre 2016)



Approfondimenti

Ascensori e
sicurezza



Gli ascensori e i componenti di sicurezza

(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE – Sicurezza24*, 15 dicembre 2016)

59

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 14 dicembre 2016, ha approvato in via definitiva un regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, in particolare, modifica il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, di attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, tenendo conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile.

Per «ascensore», si ricorda, deve intendersi un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;

1. Ambito di applicazione ed esclusioni

L'ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo. La direttiva 2014/33 responsabilizza gli operatori economici per la conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori ai requisiti in essa previsti, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione. Nell'interesse della competitività, è quindi fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:

- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- gli ascensori da cantiere;
- gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine
- gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;



GRUPPO²⁴ORE

- i treni a cremagliera;
- le scale mobili e i marciapiedi mobili.

2. Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori

Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, che in seguito si evidenziano, si applicano soltanto se per l'ascensore o per il componente di sicurezza per ascensori in questione sussiste il rischio corrispondente allorché esso viene utilizzato alle condizioni previste dall'installatore o dal fabbricante.

I requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.

Il fabbricante e l'installatore hanno l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per individuare tutti i rischi che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettare e costruirlo tenendo presente tale analisi.

60

Supporto del carico

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.

Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza globale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione. Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due fimi o catene indipendenti una dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono avere né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.

Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale. Devono inoltre essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva.

Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità.

Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.

Motore

Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina. L'installatore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.

Comandi

I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere comuni o interconnessi. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:



- sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore;
- l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico;
- i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca;
- un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.

Rischi per le persone ai di fuori della cabina

L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso impossibile. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.

Tuttavia, in casi eccezionali è consentito mediante accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.

Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste. Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile;

- un movimento della cabina azionato volontariamente o involontariamente se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano;
- l'apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di piano prevista a tal fine.

Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.

Rischi per le persone nella cabina

Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte. Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.

In caso di interruzione dell'alimentazione di energia o di guasto dei componenti, 1 ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi movimenti incontrollati. Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.

Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima previste dall'installatore. L'arresto dovuto all'azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina. In questo caso lo spazio libero deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.

Altri rischi

Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l'insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento. Quando devono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, devono presentare un'adeguata resistenza al fuoco in termini di integrità e di proprietà relative all'isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).



Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.

Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall'installatore, essi possano terminare i movimenti in corso ma non accettino nuovi ordini di manovra. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando una porta è aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza.

Istruzioni

I componenti di sicurezza per ascensori devono essere corredati di istruzioni, di modo che possano essere effettuati correttamente e senza rischi:

- il montaggio;
- i collegamenti;
- la regolazione;
- la manutenzione.

Ogni ascensore deve essere accompagnato da istruzioni. Le istruzioni comprendono almeno i seguenti documenti:

- a) le istruzioni contenenti i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4;
- b) un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche

3. Obblighi dei soggetti coinvolti

3.1 Obblighi degli installatori

All'atto dell'immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza sopra evidenziati. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità. Qualora la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l'installatore redige una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che l'ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.

L'installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi.

Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione. Devono inoltre indicare sull'ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l'installatore può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.



Gli installatori garantiscono inoltre che l'ascensore sia accompagnato dalle istruzioni in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme al regolamento in commento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l'ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso l'ascensore sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Il regolamento prevede, infine, che gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente, debbano fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'ascensore, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato.

63

3.2 Obblighi dei fabbricanti

All'atto dell'immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni ed ai requisiti di sicurezza previsti nel regolamento. I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità. Qualora la conformità di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appongono la marcatura CE.

I fabbricanti devono conservare la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato. Devono inoltre garantire che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione del componente di sicurezza per ascensori messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio.

I fabbricanti garantiscono poi che sui componenti di sicurezza per ascensori che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fomite sull'etichetta.

Viene previsto dal regolamento, inoltre, che i fabbricanti debbano indicare sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull'etichetta, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato o l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato.

I fabbricanti garantiscono poi che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i



componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori al regolamento in commento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

3.3 Obblighi dei rappresentanti autorizzati

Il fabbricante o l'installatore può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato, il quale esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto tra i quali possono rientrare:

- mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni relative al sistema di qualità del fabbricante o dell'installatore e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori o l'ascensore è stato immesso sul mercato;
- a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori o dell'ascensore;
- cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal componente di sicurezza per ascensori o dall'ascensore che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.

3.4 Obblighi degli importatori

Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi. Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le dovute prescrizioni. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme non immette il componente di sicurezza per ascensori sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Gli importatori indicano sui componenti di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del componente di sicurezza per ascensori, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utente finale e le autorità di vigilanza del mercato.

Gli importatori garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana. Gli importatori garantiscono poi che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza.

Laddove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una



prova a campione dei componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori e gli installatori di qualsiasi eventuale monitoraggio.

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al regolamento in commento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, gli importatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Per dieci anni dall'immissione del componente di sicurezza per ascensori sul mercato gli importatori conservano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE e, se del caso, le approvazioni; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

Gli importatori infine, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità di un componente di sicurezza per ascensori, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano poi con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.

3.5 Obblighi dei distributori

Quando mettono un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori devono agire con la dovuta diligenza. In particolare, prima di mettere un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di sicurezza. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme, non può metterlo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al regolamento in commento si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

I distributori infine, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità di un componente di sicurezza per ascensori. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi messi a disposizione sul mercato.

4. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori



Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante sopra descritti quando immette sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un componente di sicurezza per ascensori già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità al regolamento.



L'Esperto risponde



Agevolazioni fiscali

■ LA COSTRUZIONE DI IMMOBILE IN PRESENZA DI ALTRA CASA

D. *Sono possessore di un piccolo appartamento per il quale ho fruito di agevolazioni come prima casa nel 1982. Attualmente sto costruendo una villetta nello stesso comune di residenza e per terminare la costruzione ho acceso un mutuo avanzamento lavori quindicinale. Terminata la costruzione e ottenuta l'abitabilità trasferirò la mia residenza nella nuova casa. A quali benefici fiscali (imposte) posso accedere? Segnalo che ancora non sono riuscito a vendere l'appartamento in cui risiedo.*

Secondo il mio geometra, la categoria catastale della nuova abitazione dovrebbe essere A/7.

R. L'articolo 1, comma 55 della legge 208/2015 prevede una disposizione in materia di applicabilità dei benefici fiscali (registro 2%-Iva 4%) per l'acquisto della "prima casa". In particolare, viene stabilito che le agevolazioni si applicano anche al riacquisto di una nuova abitazione, a condizione che la "prima casa" già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Come noto, tra le condizioni per fruire dei benefici "prima casa", ai fini dell'imposta di registro, viene stabilito che tali agevolazioni sono riconosciute se, nell'atto di acquisto dell'alloggio (anche classificato in A/7 come nel caso di specie, cioè abitazioni in villini), l'acquirente dichiara di non essere proprietario di un'altra abitazione per cui abbia già beneficiato delle medesime agevolazioni (ai sensi del comma 1, lettera c, della nota II-bis, dell'articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 131/1986). Intervenendo su questa disposizione, viene prevista una deroga a tale principio, stabilendo che i suddetti benefici sono ulteriormente applicabili per l'acquisto di una nuova "prima casa", a condizione che l'abitazione già posseduta (comprata a suo tempo con l'agevolazione) venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. Tale modifica, in forza del rimando normativo contenuto ai nn.21 e 39, della Tabella A, Parte II allegata al Dpr 633/1972, produce effetti anche ai fini Iva, in caso di acquisto o costruzione di una nuova abitazione dall'impresa (aliquota Iva al 4%).

Pertanto, nel caso di specie, tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2016 possono essere emesse con Iva al 4% a condizione che entro un anno dall'ultimazione dei lavori (con domanda di accatastamento e agibilità) venga venduta la vecchia abitazione acquistata con i benefici prima casa. In caso poi di mancata vendita entro l'anno dall'ultimazione della nuova casa occorrerà effettuare una variazione in aumento dell'Iva (dal 4% al 10%) applicandosi il regime fiscale previsto per la costruzione della seconda casa (ai sensi del n.127-undecies, e 127 quaterdecies, della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72).

Anche se le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa non si rendono applicabili (si paga cioè imposta Iva al 10%), ai fini della detrazione degli interessi passivi sul mutuo (19% di 4.000 euro), rileva il fatto che comunque l'abitazione che si va a realizzare risulta quella principale per l'acquirente. In particolare, ai sensi dell'articolo 15 del Tuir 917/1986, ai fini della detrazione degli interessi passivi si intende come abitazione principale quella nella quale dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari. La detrazione spetta quindi al contribuente che ha acquistato la casa (o realizzato in appalto) ed è titolare del contratto di mutuo, se l'immobile è adibito ad abitazione principale sua o



anche di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali attualmente in vigore per i mutui ipotecari, gli interessi passivi dei mutui per l'acquisto della prima casa possono godere di una detrazione del 19%, fino a un tetto massimo di 4.000 euro: in questo modo la riduzione di imposta massima applicabile è di 760 euro.

Gli oneri accessori possono essere detratti solo nel primo anno del mutuo. Tra gli oneri accessori si comprendono, tra gli altri, la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), le spese notarili, le spese di istruttoria, di perizia tecnica eccetera. Le spese notarili comprendono l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dallo stesso per conto del cliente (ad esempio, quelle per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca). L'onorario e le spese del notaio per il contratto di compravendita non sono, invece, mai detraibili.

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 9 gennaio 2017)



Catasto

■ I BALCONI NON RIENTRANO NELLA MAPPA CATASTALE

D. *Ho presentato un Docfa (documenti catasto fabbricati) su un immobile e nella relazione ho scritto che la variazione era dovuta a un ampliamento per sopraelevazione, autorizzato con licenza edilizia del 1966. Il Docfa è stato respinto perché dei balconi aggettano sulla pubblica via. Ho ripresentato il Docfa, che è stato nuovamente respinto, con la seguente motivazione: «Si ribadisce motivo precedente rifiuto. Anche la via pubblica è da intendersi come proprietà altrui». Ho obiettato che i balconi sono stati autorizzati con licenza edilizia rilasciata dal sindaco e che, pertanto, in materia è competente soltanto il Comune, essendo l'accatastamento soltanto un fatto fiscale e che nessuna legge, norma, circolare lo vieta. Chi ha ragione? Come posso fare per risolvere il problema?*

R. La formulazione della domanda, incompleta di riferimenti tecnici determinanti, non consente una risposta circoscritta. In particolare, non è chiaro se le porzioni immobiliari aggettanti su suolo pubblico siano costituite da meri balconi o da volumetria chiusa (i cosiddetti bovindi). Altresì non è chiaro se il motivo di rifiuto derivi dalla mancata rappresentazione nel tipo mappale dell'area pubblica interessata e/o dalla mancata esibizione del titolo autorizzativo all'occupazione del suolo pubblico.

Ad ogni modo, i balconi non sono oggetto di rappresentazione nella mappa catastale, tanto se aggettanti su aree private, quanto se aggettanti su aree pubbliche. Per cui verrebbe a cadere il motivo di rifiuto per la inidoneità del tipo mappale. Diversamente, se si tratta di un bovindo o di corpi aggettanti simili (a volumetria chiusa), le porzioni immobiliari aggettanti, nella mappa catastale, sono rappresentate con linea tratteggiata e, nel caso che la linea tratteggiata intersechi un'area pubblica (strada), la porzione di area interessata, appartenente al suolo pubblico, è unita alla proprietà privata (mappale sul quale insiste il fabbricato) con il simbolo di unione. Tale modalità di rappresentazione è specificata nell'istruzione ministeriale per la formazione della mappa catastale del 1970 (tavola IX-7, figura 88-b).

In ogni caso, qualora il motivo di diniego, solo riassunto nel quesito, non sia sufficientemente chiaro, si potrebbe approfondire la questione con l'ufficio (reparto pubbliche relazioni o dirigente) in modo da conoscere il reale motivo del rifiuto e le indicazioni per il suo superamento. Contro l'atto di diniego ritenuto indebito è poi ammesso il ricorso gerarchico o il ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

(Antonio Iovine, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 9 gennaio 2017)





■ MANUTENZIONE DI AREE A CARICO DI CHI NE HA L'USO

D. *Nel contratto con cui ho acquistato il mio appartamento, una parte del giardino attorno al condominio risulta di mia proprietà. Quest'area serve come spazio di manovra per tre altri condòmini che hanno i posti auto nel giardino. Nelle tabelle millesimali approvate, lo spazio risulta a nome del sottoscritto e "a uso comune".*

Vorrei capire se le spese di manutenzione e riparazione di questa area sono da imputare solo al sottoscritto, in quanto proprietario, oppure vanno divise con i condòmini che utilizzano questo spazio di manovra, in quanto utilizzatori, oppure addirittura con tutti i condòmini, in quanto potenziali utenti dello spazio stesso.

R. Le spese di manutenzione ordinaria dell'area sono a carico di coloro che ne hanno l'uso comune, se risulta dal titolo di acquisto o dal regolamento condominiale. Se l'area è a uso di tutti i condòmini, le spese saranno da suddividere fra tutti i comproprietari per millesimi, anche se di fatto lo spazio è utilizzato solo da tre condòmini, proprietari di altrettanti posti auto.

(Cesarina Vittoria Vegni, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 9 gennaio 2017)

■ CONTESTABILE LA SPESA DECISA UNILATERALMENTE

D. *L'amministratore del condominio - d'accordo con i consiglieri, ma senza avere ricevuto alcun mandato dall'assemblea, che non è mai stata interessata al problema - ha fatto installare un impianto di videosorveglianza (dotato di tre telecamere) posto nell'ingresso principale, lasciandone, tra l'altro, privi gli ingressi secondari e realizzando, a mio avviso, un impianto del tutto irrazionale e inefficiente. I condòmini sono stati informati dall'amministratore - a lavori già compiuti - con una circolare nella quale veniva indicata una spesa tutt'altro che trascurabile. Ci si chiede, ora, se la spesa per l'installazione arbitraria possa essere respinta dai condòmini e "scaricata" solo su chi ha fatto realizzare l'impianto.*

R. La spesa per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza – non previamente deliberata dall'assemblea, ma decisa unilateralmente dall'amministratore – può essere contestata. L'amministratore non ha, infatti, poteri di spesa straordinaria al di fuori di quelli attribuitigli dall'articolo 1135, penultimo comma, del Codice civile, per il quale «l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea».

L'intervento in questione non può neanche ritenersi compreso nei poteri conservativi spettanti all'amministratore, a norma dell'articolo 1130, n. 4, del Codice civile. Il condòmino può dunque avvalersi della disposizione di cui all'articolo 1133 del Codice civile, per la quale «i provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condòmini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria, nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137».

(Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 9 gennaio 2017)





Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

